

COMUNE DI TRENTO
SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE
UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DI:

LOTTO 1: SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO
PRESSO LA STRUTTURA DI "VILLAZZANO 3"

LOTTO 2: SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO PARZIALE
AL MATTINO PRESSO LA STRUTTURA DI VIALE DEI TIGLI

LOTTO 3: SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO PARZIALE AL
MATTINO PRESSO LA STRUTTURA DI RONCAFORT VIA
CAPRONI

LOTTO 4: SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO PARZIALE AL
MATTINO PRESSO LA STRUTTURA DI MADONNA BIANCA

nel rispetto dei CAM vigenti

INDICE

Art. 1	Oggetto	pag. 3
Art. 2	Specifiche di erogazione del servizio di nido d'infanzia a tempo pieno (lotto 1)	pag. 5
Art. 3	Specifiche di erogazione del servizio di nido d'infanzia a tempo parziale al mattino (lotti 2, 3 e 4)	pag. 7
Art. 4	Opzione per attivazione servizio sperimentale per famiglie presso il nido di Madonna Bianca lotto 4	pag. 7
Art. 4bis	Opzione apertura al sabato per i lotti 2 Viale dei Tigli, 3 Roncafort via Caproni e 4 Madonna Bianca	pag. 9
Art. 5	Durata dell'affidamento	pag. 10
Art. 6	Procedimento di gara	pag. 10
Art. 7	Variazioni contrattuali	pag. 11
Art. 8	Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	pag. 11
Art. 9	Subappalto	pag. 12
Art. 10	Sede del servizio	pag. 15
Art. 11	Rette	pag. 15
Art. 12	Obblighi dell'affidatario	pag. 15
Art. 13	Obblighi del Comune	pag. 23
Art. 14	Caratteristiche del servizio di ristorazione	pag. 24
Art. 15	Responsabilità	pag. 26
Art. 16	Copertura assicurativa	pag. 27
Art. 17	Personale dell'affidatario	pag. 28
Art. 18	Integrazione dei bambini con bisogni educativi speciali	pag. 32
Art. 19	Formazione del personale	pag. 33
Art. 20	Tutela dei lavoratori	pag. 33
Art. 21	Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	pag. 34
Art. 22	Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto	pag. 35
Art. 23	Disposizioni anti covid-19	pag. 36
Art. 24	Codice di comportamento	pag. 36
Art. 25	Controllo, verifica e valutazione	pag. 37
Art. 26	Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003)	pag. 38
Art. 27	Corrispettivo	pag. 38
Art. 28	Revisione prezzi	pag. 40
Art. 29	Modalità di liquidazione e pagamento del corrispettivo	pag. 40
Art. 30	Garanzia definitiva	pag. 42
Art. 31	Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	pag. 43
Art. 32	Penali	pag. 43
Art. 33	Risoluzione	pag. 45
Art. 34	Recesso	pag. 46
Art. 35	Controversie	pag. 46
Art. 36	Adeguamenti normativi	pag. 46
Art. 37	Spese	pag. 46
Art. 38	Rinvii normativi	pag. 47
	Allegati parte integrante	
	Allegati all'offerta tecnica	

Art. 1 - Oggetto

Costituisce oggetto del presente capitolato speciale d'appalto la gestione del servizio di nido d'infanzia nelle strutture di seguito elencate che fanno parte del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia del Comune di Trento.

Per gestione del nido d'infanzia si intende la predisposizione e l'attuazione del Progetto educativo, il servizio di ristorazione, la cura degli spazi, la gestione e l'organizzazione del personale, l'organizzazione interna, l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività, la manutenzione ordinaria dei beni assegnati in uso, nonché le altre prestazioni previste dal presente capitolato speciale d'appalto e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

La titolarità del servizio di nido d'infanzia, che comprende anche l'elaborazione dell'indirizzo pedagogico-educativo, la raccolta delle domande, l'assegnazione dei posti nei nidi d'infanzia e la supervisione pedagogica, rimane in capo al Comune di Trento.

La scelta dei contraenti avverrà suddividendo l'affidamento per la gestione del servizio di nido d'infanzia in n. 4 lotti, come di seguito specificati:

Lotto	Nido	Indirizzo	Tipologia di servizio	Posti
Lotto 1	“Villazzano 3”	Via Conci, 12 Trento	Nido a Tempo pieno Servizi accessori: ristorazione e lavanderia a favore della scuola dell'infanzia “Officina degli gnomi” di via Conci, n. 12 per un numero massimo di 50 bambini	45
Lotto 2	Viale dei Tigli	Via Viale dei Tigli 19 Trento	Nido a Tempo parziale al mattino	45 (con possibilità di posticipo orario dalle 13.30 alle 15.00 per tutti gli iscritti)
Lotto 3	Roncafort	Via Caproni, 36 Trento	Nido a tempo parziale al mattino	30 (di cui 18 con posticipo orario dalle 13.30 alle 15.00)
Lotto 4	“Madonna Bianca”	Via Bettini, 1 Trento	Nido a Tempo parziale al mattino	30 (con possibilità di posticipo orario dalle 13.30 alle 15.00 per tutti gli iscritti)

			opzione sperimentale famiglie	Servizio per le	Per il numero massimo di coppie coinvolte nelle attività laboratoriali nonché per il numero massimo di persone compresenti si veda quanto disposto dall'art. 4
--	--	--	-------------------------------------	--------------------	--

Tutte le disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta. L'esecuzione del contratto deve rispettare ogni ulteriore impegno derivante dall'offerta presentata in sede di gara. Tutte le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto valgono per ciascuno dei lotti qui descritti, salvo che non sia diversamente prescritto.

L'Amministrazione comunale non garantisce la copertura di tutti i posti indicati.

L'affidatario s'impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento, anche in caso di riduzione dei posti senza ulteriori oneri per l'Amministrazione.

Nel caso di variazione del numero di bambini iscritti al servizio di nido d'infanzia entro il limite del 20% in più o in meno dei posti disponibili, si applica l'art. 7 "Variazioni" - primo paragrafo.

Nel caso di riduzione del numero di bambini iscritti al servizio di nido d'infanzia superiore al 20% e fino al 80% dei posti disponibili per un periodo continuativo non inferiore a n. 4 mesi, l'Amministrazione può ridefinire con l'affidatario le condizioni contrattuali, relativamente al medesimo servizio di nido, per il periodo successivo e finché permanga tale riduzione.

Nel caso di riduzione del numero di bambini iscritti al servizio di nido d'infanzia superiore all'80% dei posti disponibili, l'Amministrazione comunale si riserva di non attivare il servizio. In tal caso il contratto si intende risolto di diritto senza che con ciò l'affidatario possa chiedere ristori, indennizzi o risarcimenti di sorta.

In caso di sospensione o chiusura del servizio a seguito di provvedimenti della pubblica autorità per motivi di emergenza sanitaria o di protezione civile o altri motivi di forza maggiore per periodi pari o superiori a 15 giorni, l'Amministrazione ridefinisce con l'affidatario le condizioni contrattuali, relativamente al medesimo servizio di nido. In tal caso le condizioni sono ridefinite entro un periodo massimo di 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione/chiusura e finché permanga la situazione d'emergenza; nelle more di tale ridefinizione restano ferme le precedenti condizioni contrattuali applicabili.

In ogni caso per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Le modalità di organizzazione e di gestione del servizio di nido d'infanzia devono essere conformi a quanto

disposto dalla L.p. 12 marzo 2002 n. 4 e ss. mm., dalle relative deliberazioni attuative, nonché dalle disposizioni ed indirizzi comunali in materia quali:

- il Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia;
- la Carta della Qualità del servizio di nido d'infanzia del Comune di Trento [d'ora in poi: Carta della Qualità] - Allegato A;
- il Progetto pedagogico del Comune di Trento - Allegato B;
- Bambini e bambine con bisogni educativi speciali: indicazioni operative del percorso educativo del bambino e della sua famiglia all'interno dei servizi socio-educativi per la prima infanzia - Allegato C;
- Dall'inserimento all'ambientamento - Linee Guida per l'ambientamento al nido d'infanzia - Allegato D;
- La progettazione educativa - Orientamenti operativi per la progettazione educativa di gruppo e di sezione - Allegato E;
- I contenuti minimi della documentazione educativa – Allegato F.
- la Carta della Qualità del servizio di ristorazione delle scuole dell'infanzia provinciali del Comune di Trento - Allegato G. l. p. 13/77 e s. m. e i. e l. p. 5/2006 e s. m. e i.

Le modalità di organizzazione e di gestione del servizio di nido d'infanzia devono altresì essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi definiti dalla normativa vigente rispetto ai singoli settori d'attività così come indicato nei successivi articoli.

Art. 2 - Specifiche di erogazione del servizio di nido d'infanzia a tempo pieno (lotto 1)

Il servizio di nido posto in gara prevede :

1. L'erogazione del servizio di nido d'infanzia a tempo pieno dal lunedì al venerdì per l'intero anno educativo.

L'orario di apertura giornaliero del servizio è compreso nella fascia oraria dalle 7.30 alle 17.30. L'accesso al servizio dovrà comunque essere assicurato a partire dalle ore 7.15 senza costi aggiuntivi per le famiglie che ne facciano richiesta.

L'affidatario è tenuto ad attivare un prolungamento orario del servizio di nido d'infanzia fino ad un massimo di 2 ore giornaliere, dalle 17.30 alle 19.30 e per un totale non superiore alle 11 ore di permanenza dei bambini al nido, qualora vi siano le richieste per almeno 5 bambini.

Le modalità organizzative ed economiche di fruizione del prolungamento orario del servizio non rientrano nel presente rapporto contrattuale e devono essere definite dall'affidatario direttamente con le famiglie utenti in conformità alle condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di offerta. Le spese di gestione ed erogazione del prolungamento orario sono interamente a carico dell'affidatario che dovrà provvedere anche alla riscossione del relativo corrispettivo nell'importo orario definito dall'offerta economica presentata in sede di gara.

L'Amministrazione comunale provvederà, prima dell'avvio dell'anno educativo, a comunicare al soggetto affidatario un elenco di utenti che, in sede di accettazione del posto, hanno manifestato l'interesse al prolungamento orario;

2. Servizi accessori a favore della scuola dell'infanzia "L'officina degli gnomi" di via Conci n. 10:

a) servizio di ristorazione comprendente:

a1) preparazione e somministrazione del pasto giornaliero (costituito da primo, secondo, contorno e frutta/dessert ripartito nella giornata come spuntino mezza mattina e pranzo).

Per i fruitori del posticipo pomeridiano nel pasto è compresa anche la merenda. I pasti sono preparati e somministrati per i bambini presenti nei giorni di apertura della scuola dell'infanzia secondo il calendario scolastico definito dalla Provincia Autonoma di Trento, anche quando non coincidente con il calendario dell'anno educativo del nido. L'erogazione dei suddetti pasti è prevista dal lunedì al venerdì, in base agli orari e modalità indicati nella Carta della qualità del servizio di ristorazione nelle scuola d'infanzia provinciali del Comune di Trento tenuto conto delle esigenze educative ed organizzative del servizio; rientrano nel presente punto anche la preparazione e somministrazione di pasti giornalieri specifici e/o integrativi per particolari esigenze dovute alla progettazione educativa del servizio (in via esemplificativa: uscite, gite, feste con i genitori ecc.);

a2) preparazione e somministrazione del pasto giornaliero per gli insegnanti ed il personale ausiliario della scuola dell'infanzia in orario di servizio che hanno diritto ad usufruire del servizio di ristorazione attivato per i bambini, secondo il calendario scolastico definito dalla Provincia Autonoma di Trento, anche quando non coincidente con il calendario dell'anno educativo del nido secondo modalità da concordare con l'Amministrazione comunale e con il coordinatore pedagogico della scuola dell'infanzia;

a3) lavaggio e sanificazione delle stoviglie, dei carrelli e di quant'altro utilizzato per la preparazione, la somministrazione e consumazione dei pasti dei bambini e del personale, compresa tutta la biancheria (esempio: tovaglie, tovaglioli, bavaglini, strofinacci da cucina ecc.) necessaria per le attività indicate sulla base del piano HACCP.

b) Servizio di lavanderia ovvero lavaggio, sanificazione, stiratura (ove necessaria) ed eventuali lavori di cucito, della biancheria (esempio: lenzuola, asciugamani, strofinacci, stracci ecc.) utilizzata dai bambini e dal personale della scuola d'infanzia, ulteriore rispetto a quella di cui al punto a3) del presente articolo e di tutto l'altro materiale utilizzato dalla scuola dell'infanzia che necessita essere lavato (esempio: tende, materiale di psicomotricità ecc.) per tutto l'anno scolastico che inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo, salvo il periodo di chiusura del servizio di nido nel corso del mese di agosto, durante il quale deve essere garantito il servizio di lavanderia almeno nei giorni di presenza del personale ausiliario della scuola dell'infanzia, indicativamente durante la settimana antecedente l'apertura della scuola medesima e salvo l'ultimo anno di contratto in cui anche il servizio di lavanderia deve essere garantito fino al 31 luglio.

In via esemplificativa, e salvo esigenze specifiche (anche di carattere sanitario) il servizio di lavanderia prevede di norma il lavaggio:

- quotidiano degli stracci per la pulizia dei locali e relativi arredi della scuola dell'infanzia;
- settimanale degli asciugamani, di norma uno per bambino ed uno per insegnante e delle tovaglie cerate per la pittura;

- quindicinale delle lenzuola e federe per un massimo di 25 bambini;
- al bisogno e con modalità da concordare periodicamente tende, tappeti, coprimaterassi, coperte, piumotti, travestimenti ecc.

Nel corso della gestione, devono essere effettuati periodicamente dei momenti di raccordo con il coordinatore pedagogico di riferimento della scuola dell'infanzia per definire i contenuti delle attività comprese nel servizio di lavanderia e per la gestione di entrambi i servizi accessori.

I servizi di ristorazione e lavanderia di cui ai punti precedenti devono avvenire negli spazi comuni ai servizi di nido d'infanzia e di scuola dell'infanzia appositamente adibiti a tale attività.

L'affidatario deve garantire la continuità della regolare erogazione dei servizi accessori di ristorazione e lavanderia senza interruzione di sorta per tutta la durata dell'affidamento.

Nell'erogazione dei servizi accessori di ristorazione e lavanderia, l'affidatario deve attenersi agli standard e criteri di funzionamento definiti dalle disposizioni di riferimento quali la Carta della Qualità del servizio di ristorazione delle scuole dell'infanzia provinciali del Comune di Trento - Allegato G , la l. p. 13/77 e s. m. e i. e la l. p. 5/2006 e s. m. e i. nonché da quanto specificatamente disposto nel presente disciplinare.

Art. 3 - Specifiche di erogazione del servizio di nido d'infanzia a tempo parziale al mattino (lotti 2, 3 e 4)

Il servizio di nido posto in gara per i lotti 2, 3 e 4 prevede l'erogazione del servizio di nido d'infanzia a tempo parziale al mattino, con orario di apertura giornaliero del servizio compreso nella fascia oraria dalle 7,30 alle 13,30 con erogazione del pasto.

L'affidatario è tenuto ad attivare il posticipo orario fino alle 15.00 qualora vi siano le richieste per almeno 5 bambini. Il posticipo verrà erogato entro i limiti dei posti previsti per ciascun lotto.

Le modalità organizzative ed economiche di fruizione del posticipo orario rientrano nel presente rapporto contrattuale in conformità alle condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di offerta.

L'Amministrazione comunale provvederà alla determinazione e riscossione della retta così come definita dai provvedimenti di politica tariffaria del Comune.

L'Amministrazione comunale provvederà a comunicare al soggetto affidatario un elenco degli utenti che, in sede di accettazione del posto, hanno manifestato l'interesse al posticipo orario.

Art. 4 - Opzione per attivazione servizio sperimentale per famiglie presso il nido di Madonna Bianca lotto 4

Per la struttura di nido di cui al lotto n. 4 (nido d'infanzia "Madonna Bianca"), il Dirigente del Servizio comunale di merito si riserva l'esercizio dell'opzione per l'attivazione di un servizio sperimentale per le famiglie (che da ora e per tutto il presente articolo sarà chiamato semplicemente "servizio sperimentale"), articolato in base alle modalità ed orari previsti nel presente articolo.

L'esercizio dell'opzione e, pertanto, l'attivazione del servizio sperimentale potrà avvenire per un periodo pari ad uno o più anni educativi, o anche per periodi inferiori anche ripetuti all'interno dello stesso anno educativo.

L'esercizio di tale opzione è riservata esclusivamente all'Amministrazione comunale e avverrà sulla base di una specifica valutazione del servizio comunale di merito tenuto conto della domanda da parte dell'utenza e delle risorse disponibili. Verrà formalizzata con apposita nota del Dirigente del Servizio comunale di merito, previa assunzione del provvedimento di impegno di spesa, almeno 60 giorni prima dell'avvio del servizio sperimentale.

Il servizio sperimentale per le famiglie, da svolgersi al di fuori dell'orario di svolgimento del servizio di nido d'infanzia (compresa la giornata del sabato), si caratterizza come uno spazio di compresenza di bambini della fascia 0-10 anni e relativi adulti di riferimento. Si contraddistingue come servizio integrativo con finalità di supporto e di socializzazione operante in stretta sinergia con l'Amministrazione comunale che è volto a:

- rispondere ai bisogni di confronto e formazione sul tema dell'educazione che emergono dalle famiglie e dagli operatori;
- promuovere la genitorialità responsiva (fattore protettivo fondamentale), facendo sperimentare la competenza al genitore e promuovendo così processi di empowerment e valorizzazione del proprio ruolo genitoriale;
- promuovere il protagonismo delle famiglie nel costruire un percorso educativo vicino alle risorse e alle caratteristiche della famiglia stessa;
- rafforzare le alleanze educative sul territorio in un'ottica di prevenzione primaria, coinvolgendo soggetti e risorse presenti sul territorio e che si occupano di prima infanzia/bambini e famiglie, in un'ottica di co-costruzione;
- offrire uno spazio di ascolto, orientamento e accompagnamento per affrontare situazioni per le quali le famiglie esprimono il bisogno di un confronto e un sostegno a livello personalizzato;
- offrire a genitori e bambini la possibilità di incontrarsi e condividere momenti di relazione e di gioco con altri genitori e bambini, prevedendo momenti di gruppo in cui gli adulti possano scambiare le loro esperienze sul ruolo di genitore e su tematiche educative.

In accordo con l'Amministrazione, potranno essere organizzati percorsi educativi, momenti formativi e informativi, destinati alle famiglie sulla base di quanto previsto nella progettazione educativa di cui al paragrafo successivo.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale eserciti l'opzione, l'affidatario dovrà:

- a) mettere a disposizione gli spazi del nido Madonna Bianca per le attività di cui al punto b);
- b) presentare entro 30 giorni dalla richiesta o comunque 30 giorni prima dell'attivazione del servizio sperimentale, uno specifico Progetto educativo per l'approvazione da parte del Servizio comunale di merito. Tale progettazione educativa, elaborata in sintonia con gli obiettivi previsti dal presente articolo, dovrà prevedere:
 - 1) una specifica programmazione di attività/percorsi/laboratori della durata massima di 4 ore ciascuna/o, da svolgersi in corso d'anno, in stretto raccordo con il Coordinamento pedagogico comunale;
 - 2) la programmazione di almeno 4 ore settimanali suddivise in 2 o più momenti destinati all'accesso libero/spazio aperto da parte delle famiglie con l'eventuale coinvolgimento di enti del terzo settore senza alcun obbligo di preventiva iscrizione;

- c) provvedere alla raccolta delle iscrizioni, ove previste, da parte delle famiglie richiedenti, comunicando successivamente i dati all'Amministrazione stessa;
- d) mettere a disposizione il personale, di cui almeno 2 educatrici e un addetto ausiliario, necessario allo svolgimento di ogni singola attività programmata: Dovrà in ogni caso essere garantita la supervisione della coordinatrice interna e della coordinatrice pedagogica nella progettazione e nel monitoraggio delle attività;
- e) curare, in collaborazione con l'Amministrazione comunale e con gli enti del terzo settore, la promozione delle attività previste;
- f) garantire la partecipazione ai tavoli e progetti territoriali di lavoro in una logica collaborativa e di costruzione di alleanze educative sul territorio secondo quanto sarà richiesto dall'Amministrazione;
- g) elaborare annualmente una relazione finale delle attività realizzate nel corso dell'anno in coerenza con la progettazione di cui al punto b).

Ciascuna attività / percorso laboratoriale dovrà avere una durata massima di 4 ore giornaliere e potrà essere attivata al raggiungimento di un numero minimo di 5 richieste e fino ad un massimo di 12 richieste (per richiesta si intende, di norma, la coppia adulto/bambino). Per tutte le attività di cui alla progettazione educativa prevista alla lett. b) di cui sopra (attività laboratoriali e attività ad accesso libero) il numero di persone massimo accoglibile contemporaneamente all'interno della struttura è pari a 36.

Per ogni anno educativo potranno essere attivati attività/percorsi/laboratori e momenti destinati all'accesso libero/spazio aperto per un numero massimo di ore pari a 800 suddivisi nelle settimane di apertura del servizio di nido d'infanzia;

Non è prevista l'erogazione del servizio di mensa (pranzo o merenda/spuntino) e del riposo.

Le modalità organizzative ed economiche di fruizione del servizio rientrano nel presente rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto per il lotto 4 (nido Madonna Bianca).-

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia, in quanto compatibile, a quanto previsto dal REGOLAMENTO che disciplina le MODALITÀ E CRITERI DI SVOLGIMENTO E DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO CENTRO GENITORI E BAMBINI, di cui alla delibera GC n. 224 d.d. 29/10/2018 ed eventuali successive variazioni.

Art. 4 bis - Opzione apertura al sabato per i lotti 2 Viale dei Tigli, 3 Roncafort via Caproni e 4 Madonna Bianca

Per ciascuna delle tre strutture di nido a tempo parziale di cui ai lotti 2, 3 e 4, il Dirigente del Servizio comunale di merito si riserva l'esercizio dell'opzione per l'attivazione, qualora vi siano le richieste di almeno 5 bambini per ciascun servizio, dell'apertura al sabato, per almeno 3 mesi consecutivi rinnovabili fino alla conclusione dell'anno educativo.

In tale caso l'affidatario è tenuto ad attivare l'apertura al sabato con orario 7.30 - 13.30 secondo le modalità ordinarie di erogazione del servizio in ciascun nido, ad esclusione di eventuali posticipi orari.

L'Amministrazione comunale si riserva, qualora non si raggiungesse all'interno di un nido il numero

minimo di 5 richieste per l'attivazione al sabato, di attivarlo presso il nido con il maggior numero di richieste, anche a favore di altri bambini richiedenti ed iscritti presso altri nidi a tempo parziale, fino alla capienza massima di ciascun nido.

Le modalità organizzative ed economiche di erogazione del servizio al sabato sono definite nel presente capitolato, dall'offerta tecnica ed economica prodotta in sede di gara, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale eserciti l'opzione, l'affidatario è tenuto a presentare, entro 20 giorni dalla richiesta e comunque prima dell'attivazione, una specifica proposta educativa ad integrazione del Progetto educativo, per l'approvazione da parte del Servizio comunale di merito. Tale proposta deve esplicitare i seguenti aspetti:

1. personale impiegato e modalità di organizzazione dei gruppi dei bambini allo scopo di garantire il più possibile la continuità e la stabilità alle esperienze del bambino;
2. modalità di eventuale ambientamento;
3. attività educative proposte;
4. articolazione dei tempi della giornata educativa ed utilizzo degli spazi;
5. modalità di comunicazione con le famiglie.

Art. 5 - Durata dell'affidamento

La durata dell'affidamento è stabilita in 7 anni educativi a decorrere dal 1° settembre dell'anno educativo successivo alla stipula (o alla richiesta di avvio del servizio nelle more della stipula secondo quanto stabilito al comma successivo) e comunque fino al 31.07.2030, anche nel caso di avvio del servizio successivamente al 01.09.2023.

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'Amministrazione comunale può richiedere, tramite posta elettronica certificata, l'avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e dell'art. 32 co. 8 e 13 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

L'avvio dell'esecuzione del contratto è subordinato alla firma del verbale di avvio del servizio con contestuale consegna dell'immobile.

Su richiesta dell'Amministrazione comunale e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, l'affidatario è tenuto all'erogazione del servizio di nido di cui al presente capitolato speciale d'appalto fino al massimo di un ulteriore anno educativo alle medesime condizioni previste per l'ultimo anno di contratto, comprese le eventuali opzioni attivate.

Alla scadenza del contratto, il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.

Art. 6 - Procedimento di gara

La scelta del contraente per la gestione del nido d'infanzia avviene mediante procedura di gara aperta,

applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Distintamente per ciascun lotto in gara:

a) i partecipanti alla gara devono predisporre un'offerta tecnica costituita dagli elaborati descritti nell'Allegato M e un'offerta economica;

b) le offerte andranno elaborate nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto, che costituiscono caratteristiche minime inderogabili del servizio offerto;

c) la valutazione dell'offerta economica e di quella tecnica avviene ripartendo i 100 punti a disposizione nel modo seguente e come più dettagliatamente specificato nell'Allegato M:

- **punteggio totale a disposizione: 100/100**
- **offerta economica: punti da 0 a 15**
- **offerta tecnica: punti da 0 a 85**

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 7 - Variazioni contrattuali

In base alle norme vigenti, l'affidatario è comunque tenuto ad assoggettarsi a variazioni della prestazione contrattuale entro i limiti del 20% in più o in meno di quella originaria di contratto.

La variazione contrattuale nei limiti del 20% in più o in meno verrà formalizzata con apposita nota del Servizio comunale di merito, previa assunzione del provvedimento di impegno di spesa, alle stesse condizioni del contratto originario.

La variazione contrattuale oltre il limite del 20% verrà comunicata con apposita nota del Servizio comunale di merito, previa assunzione del provvedimento di impegno di spesa e di specifico atto aggiuntivo.

Le variazioni di cui sopra sono autorizzate nel rispetto di quanto disposto dall'art. 52 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento e dall'art. 27 della L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm. e ii.

In caso di sospensione o chiusura del servizio a seguito di provvedimenti della pubblica autorità per motivi di emergenza sanitaria o di protezione civile o altri motivi di forza maggiore per periodi pari o superiori a 15 giorni, l'Amministrazione ridefinisce con l'affidatario le condizioni contrattuali, relativamente al medesimo servizio di nido. In tal caso le condizioni sono ridefinite entro un periodo massimo di 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione/chiusura e finché permanga la situazione di emergenza; nelle more di tale ridefinizione restano ferme le precedenti condizioni contrattuali applicabili.

Art. 8 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

L'affidatario deve assicurare il servizio con proprio personale escludendo qualsiasi forma di cessione, totale o parziale del contratto, e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 comma 2 della legge provinciale n. 2/2016.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'affidatario di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'affidatario intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 9 – Subappalto

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della LP 2/2016, è ammesso il subappalto secondo quanto segue.

Non sono comunque subappaltabili il servizio educativo, la pulizia ordinaria dei locali ed il confezionamento dei pasti. Con riferimento al lotto 1 Villazzano tre non è inoltre previsto il subappalto per i servizi aggiuntivi di confezionamento pasti e lavanderia a favore della scuola dell'infanzia.

Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi di beni e prodotti, la relativa installazione e manutenzione.

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, unicamente per le prestazioni riguardanti la manutenzione ordinaria della struttura e dell'area esterna alla stessa e le pulizie straordinarie degli immobili e relative pertinenze.

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione del Comune di Trento, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che l'affidatario del servizio abbia indicato all'atto dell'offerta le prestazioni relative all'attività che intende subappaltare;

b) che l'affidatario del servizio provveda a presentare al Comune apposita istanza per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto e al deposito di copia autentica del contratto di subappalto, stipulato sotto la condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione, presso l'Amministrazione comunale, almeno 20 giorni prima della data di effettivo avvio delle prestazioni attinenti al servizio subappaltato;

c) che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Per la verifica di tale requisito l'affidatario dovrà allegare all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto la documentazione riferita al subappaltatore prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

d) che, al momento del deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione

comunale, l'affidatario trasmetta:

- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nella successiva lett. f);

- dichiarazione resa da parte del subappaltatore (nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm.) attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- e) che, al momento del deposito del contratto di subappalto, l'affidatario trasmetta copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del luogo di esecuzione del contratto;

- f) che il subappaltatore:

- sia iscritto, se italiano, alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (in caso di soggetto straniero è richiesta l'iscrizione ai corrispondenti registri professionali);

- non sia incorso in cause di decadenza, divieto e sospensione previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

- disponga di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto di subappalto;

- g) che, al momento del deposito della copia autentica del contratto di subappalto, l'affidatario abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore (in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti).

A norma dell'art. 26 co. 3 della L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm. e ii., prima della stipula del contratto di appalto, l'affidatario deve indicare all'Amministrazione l'elenco di tutte le operazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136, se questi sono noti al momento della richiesta. L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'Amministrazione controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della L. 13 agosto 2010 n. 136.

L'affidatario del servizio deve comunicare all'Amministrazione i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.

A norma dell'art. 26 co. 7 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm. e ii., l'Amministrazione che effettua pagamenti diretti ai sensi dell'art. 73 comma 11 della suddetta L.P., pubblica nel sito internet istituzionale le somme liquidate ed i relativi beneficiari.

L'effettivo avvio delle operazioni comprese nel subappalto non può aver luogo prima del rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 26, comma 8, della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm. e ii..

A norma di quest'ultimo, l'Amministrazione comunale rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta, se quest'ultima è completa dei documenti sopra indicati. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di 15 giorni per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. Il termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa.

Si precisa sin d'ora che l'Amministrazione non rilascia l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui nei confronti del subappaltatore ricorrano motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nonché nel caso in cui il subappaltatore non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione delle operazioni oggetto del subappalto.

Il subappalto delle prestazioni non esonera in alcun modo l'affidatario del servizio dagli obblighi derivanti dal contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

A norma dell'art. 26 co. 11 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm. e ii., il fornitore dell'affidatario e del subappaltatore e il subcontraente sopra indicato possono comunicare all'Amministrazione comunale e contestualmente all'affidatario del servizio il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo singolarmente pari o superiore a 2.500 euro.

A norma dell'art. 26 co. 12 della L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm. e ii., l'Amministrazione non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle prestazioni che l'affidatario intende subappaltare, ai sensi di quanto sopra riportato e di cui all'art. 8.

L'Amministrazione procede al pagamento diretto del subappaltatore, secondo le modalità prescritte dall'art. 26, comma 6, della L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm. e ii. Se l'affidatario, in corso di esecuzione, comunica all'Amministrazione contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate, l'Amministrazione procede al pagamento della parte non contestata.

A norma dell'art. 26 co. 6 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm. e ii., l'Amministrazione comunale procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'affidatario, in occasione del pagamento del corrispettivo di cui all'art. 27 "Corrispettivo" del presente capitolato speciale d'appalto, secondo le modalità che verranno definite e comunicate da parte dell'Amministrazione comunale.

Il prestatore del servizio è responsabile in solido con il subappaltatore per gli adempimenti da questi dovuti in ragione dei rapporti di lavoro relativi ai dipendenti del subappaltatore stesso impiegati nello svolgimento delle attività oggetto di subappalto.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 - Sede del servizio

I servizi ricompresi nel presente capitolato d'appalto si svolgeranno presso gli immobili di proprietà comunale, distintamente indicati nell'Allegato H - Prospetto generale immobile e relative planimetrie e consegnati in sede di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio, congiuntamente alle pertinenze, ai beni mobili (attrezzature, apparecchiature, arredi ed arredi gioco) di cui all'art. 12 lett. l) ed alle dotazioni minime costituite da beni ad utilità ripetuta ma di durata limitata nel tempo di cui all'art. 12 lett. k) punto 2).

Il servizio di nido d'infanzia e, in caso di attivazione, il servizio sperimentale per le famiglie, oggetto di affidamento dovranno essere gestiti anche presso una struttura diversa che l'Amministrazione comunale dovesse individuare e mettere a disposizione in futuro.

L'affidatario, al termine dell'affidamento, dovrà riconsegnare l'immobile sede del servizio e i beni mobili ivi consegnati in buono stato, nelle medesime condizioni nelle quali li ha ricevuti, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare, in accordo con l'affidatario, alcuni spazi dello stabile per altri servizi.

Art. 11 - Rette

Per le modalità di determinazione e pagamento delle rette di tutti i servizi di nido d'infanzia e relative opzioni previsti nel presente capitolato, si applicano le disposizioni in vigore relative ai servizi socio-educativi comunali. Spettano all'Amministrazione comunale la determinazione, la riscossione e il controllo delle rette degli utenti, che costituiscono entrate di esclusiva spettanza della stessa.

È fatto assoluto divieto all'affidatario e ad ogni suo dipendente di accettare e/o richiedere agli utenti qualsiasi partecipazione in denaro o in qualsiasi altra forma, diversi dal corrispettivo stabilito per il prolungamento orario del tempo pieno di cui all'art. 2 del presente capitolato speciale d'appalto e risultante dall'offerta.

In caso di violazione della presente prescrizione, il Comune procede all'applicazione immediata della penale massima prevista dall'art. 32 del presente capitolato. In caso di violazione reiterata della presente disposizione il Comune può procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dal medesimo art. 32.

Art. 12 - Obblighi dell'affidatario

Per tutta la durata del contratto l'affidatario garantisce l'apertura del nido d'infanzia 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, (fatto salvo quanto previsto all'art. 4bis per i lotti 2, 3 e 4) per l'intero anno

educativo che, di norma, va dal 1 settembre al 31 luglio per un totale di 11 mesi all'anno.

In ogni caso il servizio di nido d'infanzia dovrà essere organizzato ed erogato secondo il calendario effettivo di inizio e fine anno educativo e nel rispetto delle chiusure obbligatorie in corso d'anno disposte annualmente dal Dirigente del Servizio comunale di merito, entro i termini definiti nella Carta della Qualità del servizio di nido d'infanzia del Comune di Trento – Allegato A.

L'affidatario deve garantire la continuità della regolare erogazione del servizio di nido d'infanzia senza interruzioni di sorta per tutta la durata dell'affidamento.

Nell'erogazione del servizio di nido d'infanzia, l'affidatario deve attenersi agli standard e criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale e comunale vigente tra cui quella elencata all'art. 1, nonché da quanto specificamente disposto dal presente capitolato speciale d'appalto.

L'affidatario deve inoltre erogare il servizio di nido d'infanzia secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 ed eventuali suoi aggiornamenti. In particolare, qualora l'affidatario sia in possesso della sopra citata certificazione si impegna, ad aggiudicazione avvenuta, a fornire all'Amministrazione comunale le proprie modalità operative, complete dei relativi moduli, nonché i successivi aggiornamenti, correlate all'erogazione del servizio di nido al fine di consentire che vengano validate. Qualora tale documentazione fosse considerata non completa, l'affidatario si impegna a sostituire o integrare le proprie modalità e strumenti operativi con quelli dell'Amministrazione comunale.

Qualora l'affidatario non sia in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 si impegna ad applicare le procedure, istruzioni e moduli (oltre ad eventuali successive variazioni o aggiornamenti) indicati dall'Amministrazione comunale.

L'affidatario si impegna inoltre ad accettare le verifiche ispettive del Sistema Gestione Qualità condotte dall'Amministrazione comunale e, qualora in possesso di certificazione, si impegna inoltre a fornire le risultanze delle proprie verifiche ispettive interne.

Tutti gli obblighi sotto elencati sono applicabili, ove compatibili, anche al servizio opzionale "Servizio sperimentale per le famiglie" di cui all'art. 4 del presente capitolato, secondo quanto indicato nel provvedimento di esercizio dell'opzione, e ai servizi aggiuntivi previsti per il lotto n. 1.

L'affidatario deve inoltre:

a) redigere il Progetto educativo del nido e presentarlo all'Amministrazione per la sua attuazione entro 2 mesi dall'avvio di ciascun anno educativo, tenuto conto:

- degli aspetti educativi essenziali così come risultanti dall'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- delle caratteristiche strutturali del contesto educativo del nido;
- della composizione dei gruppi;
- della strutturazione del gruppo di lavoro.

L'Amministrazione valuta il Progetto educativo presentato. Nel caso in cui rilevi incoerenze con il Progetto pedagogico e/o con gli aspetti educativi essenziali presentati in sede di gara, invita l'affidatario ad accogliere

le osservazioni formulate entro 10 giorni dal loro ricevimento, salvo quanto previsto dall'art. 32 del presente capitolato speciale d'appalto;

- b) presentare annualmente, prima della chiusura dell'anno educativo, una relazione di sintesi finale che illustri i percorsi e le attività educative e, dal punto di vista organizzativo e gestionale, lo svolgimento del servizio e la gestione delle eventuali criticità emerse nel corso dell'anno educativo;
- c) partecipare, su richiesta dell'Amministrazione comunale, a momenti di confronto e verifica volti a favorire la messa in rete dei servizi socio-educativi per l'infanzia comunali e raccordarsi, dal lato educativo, con il Coordinamento pedagogico comunale;
- d) promuovere l'informazione e la partecipazione delle famiglie alla vita e all'organizzazione del nido d'infanzia attraverso l'Assemblea dei genitori ed ogni altro momento di confronto e colloquio individuale o collettivo previsti nel Progetto educativo, nella Carta della Qualità e nelle norme comunali;
- e) presentare il Progetto educativo all'Assemblea dei Genitori, entro i primi tre mesi di ogni anno educativo, alla quale potranno essere presenti anche rappresentanti dell'Amministrazione comunale;
- f) partecipare, su richiesta dell'Amministrazione comunale, a progetti e iniziative rivolte alla prima infanzia e alle famiglie. È fatto divieto all'affidatario di assumere qualsiasi tipo di iniziativa diretta o indiretta connessa con lo svolgimento del servizio che coinvolga soggetti esterni all'organizzazione aziendale dell'affidatario medesimo, senza averne preventivamente concordato le modalità con il Servizio comunale di merito. Le iniziative che comportino l'uscita dei bambini dal nido devono essere previste nel Progetto educativo, sul quale l'Amministrazione comunale si esprime ai sensi della lett. a) del presente articolo;
- g) presentare al Servizio comunale di merito, prima dell'avvio di ogni anno educativo, una nota sottoscritta dal legale rappresentante indicante, per ogni dipendente impiegato nel servizio, le informazioni di tipo anagrafico e di servizio ed ogni altra informazione che l'Amministrazione ritenga necessaria ai fini dell'attività di verifica e controllo. Sarà obbligo dell'affidatario comunicare ogni variazione, anche temporanea, della suddetta nota (ad esempio per sostituzioni, dimissioni, supplenze, cessazioni, cambiamento di contratto ecc.) entro le 48 ore successive riportando tutti i dati di cui sopra, fermo restando il rispetto delle norme di legge a carico del datore di lavoro;
- h) fornire all'Amministrazione comunale, entro i termini dalla stessa definiti, ogni documentazione, informazione o dato necessari alla gestione dell'utenza, all'applicazione delle tariffe e comunque inerente all'espletamento del servizio (compresa l'applicazione delle condizioni di erogazione del prolungamento orario), anche mediante la compilazione di modulistica predefinita o l'utilizzo di appositi supporti informatici eventualmente indicati dall'Amministrazione;

- i) fornire all'Amministrazione comunale, entro i termini dalla stessa definiti, ogni altra informazione, dato o documento che la medesima ritenga utili ai fini della valutazione dell'attività espletata anche con riferimento al rispetto degli standard fissati nella Carta della Qualità e degli altri eventuali indicatori individuati dall'Amministrazione, anche con riferimento al Sistema Gestione Qualità;
- j) offrire la collaborazione necessaria in relazione ad ogni iniziativa, progetto, indagine, rilevazione proposta e/o realizzata dall'Amministrazione comunale;
- k) acquistare, sostituire ed integrare:
 - 1) prima dell'avvio del servizio e nel corso della gestione tutti i beni di consumo necessari a garantire la funzionalità del servizio caratterizzati dall'avere un'utilità non ripetuta. A titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo rientrano in tale tipologia di beni: generi alimentari; materiale di pulizia; materiale igienico e sanitario (es. pannolini, fazzoletti, salviette...), cancelleria ecc.;
 - 2) nel corso della gestione tutti i beni caratterizzati dall'avere un'utilità ripetuta ma di durata limitata nel tempo (dotazioni minime fornite dall'Amministrazione in sede di avvio del servizio) necessari a garantire la funzionalità del servizio. A titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo rientrano in tale tipologia di beni: biancheria (es. tovaglie, lenzuola, cuscini, coperte...), suppellettili da cucina necessarie per la preparazione e la somministrazione dei pasti (es. pentole, piatti, bicchieri, posate...), materiale didattico, giochi. L'affidatario deve provvedere costantemente al rinnovo dei beni di cui al presente punto, e al termine del presente rapporto contrattuale deve garantire la riconsegna di una dotazione minima pari a quella fornita dall'Amministrazione comunale all'avvio del servizio tale da garantire il regolare funzionamento e riapertura della struttura. L'adeguatezza in termini qualitativi e quantitativi di tutti i beni e materiali acquistati di cui sopra potrà essere valutata dall'Amministrazione comunale in qualsiasi momento nel corso della gestione del servizio.
- l) provvedere a mantenere in buono stato, ripristinando la funzionalità derivante dal normale utilizzo, nel rispetto dei pertinenti criteri ambientali minimi, i beni mobili (attrezzature, apparecchiature, arredi ed arredi gioco) messi a disposizione dall'Amministrazione comunale nel nido d'infanzia sulla base di apposito verbale di consegna al momento dell'avvio del servizio. Dovrà altresì provvedere alle verifiche periodiche delle attrezzature di gioco esterne. Ove necessario e ad esclusione delle attrezzature e apparecchiature fisse di cucina, l'affidatario dovrà provvedere alla loro sostituzione con beni di pari valore e qualità nel rispetto delle procedure che verranno indicate dall'Amministrazione comunale per la dismissione e acquisizione dei beni nell'inventario comunale e, al termine del rapporto contrattuale, riconsegnare gli stessi nello stato di fatto della consegna iniziale fatto salvo il normale deterioramento d'uso;
- m) provvedere alla pulizia dei locali come specificati nell'Allegato H - Prospetto generale immobile e relative Planimetrie, delle relative pertinenze, delle aree verdi, degli arredi, degli apparecchi e delle attrezzature messi a

disposizione, al fine di garantire in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza sia dal punto di vista igienico - sanitario che dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda alla struttura. In particolare, l'affidatario deve procedere a costanti esami e verifiche delle aree esterne per accertarsi che le stesse siano in condizioni ottimali e comunque sempre tali da garantire la sicurezza dei bambini.

Tale obbligo è esteso anche in caso di disposizioni sanitarie più specifiche e puntuali a seguito di eventi calamitosi, epidemie o altro (es. emergenza Covid-19).

Prima dell'avvio del servizio, l'affidatario dovrà fornire all'Amministrazione comunale il piano delle pulizie giornaliere e periodiche, contenente tra l'altro la tipologia di operazioni e la relativa frequenza per ciascuno spazio interno ed esterno del nido. Tale piano deve essere sempre disponibile presso la struttura.

I prodotti di pulizia dovranno essere di prima qualità, di odore non sgradevole e atti a garantire la salvaguardia dell'ambiente. Non potranno in alcun modo essere utilizzati prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante.

Tutti i prodotti di pulizia utilizzati all'interno del nido dovranno rispettare quanto di seguito elencato:

- 1) i prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari utilizzati dall'impresa per le pulizie ordinarie, devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui al punto D, del D.M. 51 del 29 gennaio 2021 così come modificato dall'art. 1 commi 1 lett. a), 2 lett. a) e b), e 3 del D.M. 24/09/2021 che definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) dei prodotti per l'igiene;
- 2) prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della Salute e conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio, secondo quanto stabilito dal D.M. 51 del 29 gennaio 2021 che definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) dei prodotti disinfettanti;
- 3) i prodotti specifici per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, smacchiatori ecc., nonché i prodotti classificati "superconcentrati" devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui al punto E, del D.M. 51 del 29 gennaio 2021 così come modificato dall'art. 1 commi 1 lett. a), 2 lett. a) e b), e 3 del D.M. 24/09/2021 che definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) degli altri prodotti;
- 4) i prodotti in carta tessuto devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui al punto F, D.M. 51 del 29 gennaio 2021 che definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) dei prodotti ausiliari (prodotti in carta tessuto).

L'aggiudicatario deve fornire all'Amministrazione comunale, prima dell'avvio del servizio, e comunque nel corso dell'esecuzione del medesimo, l'elenco dei prodotti utilizzati nell'esecuzione del servizio e la dichiarazione in ordine alla conformità dei prodotti ai CAM di cui sopra. L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere all'affidatario la dimostrazione di quanto dichiarato.

I prodotti di pulizia devono essere conservati in locale apposito o in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta, curando le modalità di stoccaggio in modo da prevenire possibili fuoriuscite accidentali di liquidi;

n) provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria delle parti della struttura messe a disposizione in via esclusiva, al fine di conservarla per tutta la durata dell'affidamento in perfetto stato ed efficienza.

Tale manutenzione ordinaria dovrà riguardare inoltre l'area esterna alla struttura, ivi comprese (a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo): la regolare potatura delle piante e delle fioriere, la periodica valutazione di stabilità delle piante ad alto fusto eventualmente presenti, l'eventuale ripristino del prato, ove necessario; è altresì prevista l'ispezione periodica trimestrale ed annuale delle attrezzature ludiche presenti negli spazi cortilivi della scuola, mirata a valutare lo stato di sicurezza dell'attrezzatura (stabilità e funzionalità), dell'area di sicurezza, della pavimentazione antitrauma e dell'area in cui è collocata. Le ispezioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme UNI EN 1176:2018 - 1177:2018 e del libretto di manutenzione di ogni singolo prodotto, ove presente, fornito dal produttore e certificate da un tecnico abilitato alla valutazione delle attrezzature ludiche come previsto dalle sopracitate norme.

Rientrano nelle manutenzioni ordinarie tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili, che ne garantiscano l'efficienza e la durata nel tempo e che riguardano (a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo): le tinteggiature delle pareti e degli infissi interni, la sostituzione dei vetri, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, la manutenzione dei giochi in giardino, gli spurghi delle fognature compresi i degrassatori delle cucine, la costante pulizia e svuotamento delle griglie e canali per la raccolta delle acque meteoriche e relativi pozzetti al fine di garantire l'afflusso delle acque stesse sia al piano terra che in copertura, lo sgombero della neve, la sostituzione di lampade, comprese quelle di emergenza, reattori ed in genere tutte le riparazioni che possano essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo;

o) predisporre e presentare all'Amministrazione prima dell'avvio del servizio un Piano annuale di manutenzione ordinaria delle parti della struttura messe a disposizione in via esclusiva (ad esclusione degli interventi previsti come obbligatori per legge in materia di impianti), dell'area esterna alla stessa oltre che delle attrezzature, apparecchiature, arredi e arredi gioco affidati. Tale piano, completo di modalità, frequenza e calendario, verrà valutato dall'Amministrazione ai fini della sua approvazione in coerenza con l'art. 10 "Sede del servizio", 3° paragrafo del presente capitolato speciale d'appalto. Qualora da tale valutazione l'Amministrazione comunale rilevi la necessità di modifiche e/o integrazioni, l'Amministrazione invita l'affidatario ad accogliere le osservazioni formulate entro 10 giorni dal loro ricevimento;

p) provvedere alla manutenzione ordinaria ed alle verifiche periodiche di legge dei seguenti impianti (ove presenti): riscaldamento, condizionamento, trattamento aria, elettrico, chiusure motorizzate (cancelli), antincendio (estintori) e/o manichette e/o naspi e/o impianto rivelazione fumi e/o serrande tagliafuoco e/o inergen, idrico-sanitario, di irrigazione (che dovrà essere puntualmente scaricato prima dell'inizio della stagione invernale), antintrusione, ascensore, montacarichi, messa a terra e scariche atmosferiche e alla tenuta dei relativi registri di manutenzione allo scopo di assicurarne la durata, il loro rendimento e la loro perfetta efficienza secondo quanto prescritto dalle normative vigenti. In particolare, ove presenti, per l'impianto di

riscaldamento e raffrescamento è necessario eseguire le operazioni manutentive, prima dell'inizio delle stagioni invernali ed estive, le operazioni di messa a riposo, al termine delle stagioni stesse, ed assumere direttamente o delegare a persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, la funzione di "terzo responsabile", ai sensi del D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 art. 1 lett. o) e art. 11 e del D.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e ss. mm., con l'obbligo di garantire tutte le misure necessarie per il contenimento dei consumi energetici e di eseguire tutte le verifiche ed operazioni previste nel libretto di centrale. Sarà inoltre cura dell'affidatario provvedere all'aggiornamento di tutte le certificazioni relative alla sicurezza dell'edificio e degli impianti (es. certificati INAIL per centrali termiche ed impianto di terra ecc.), nonché redigere e tenere aggiornati i Registri di manutenzione degli impianti (manutenzione programmata degli impianti elettrici, termici, di sicurezza ed antincendio) e presentare, annualmente ed alla scadenza della convenzione, una dichiarazione da parte di un tecnico abilitato, corredata dalle certificazioni aggiornate in copia, che attesti sotto personale responsabilità la completa ottemperanza alle norme di legge per quanto riguarda la manutenzione ordinaria dell'impiantistica tecnica. L'identificazione della struttura, comprese le relative planimetrie, nonché l'impiantistica presente e la titolarità della gestione delle relative manutenzioni ordinarie sono riportati nell'Allegato H - Prospetto generale immobile e relative Planimetrie;

- q) comunicare all'Amministrazione la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al fine di garantire il perfetto stato di efficienza della struttura e dell'impiantistica, ed in particolare, segnalare entro 24 ore eventuali interventi di manutenzione straordinaria urgente necessari al fine di garantire la sicurezza della struttura;
- r) sostenere gli oneri accessori, tra i quali le spese per l'acqua, il gas, l'energia elettrica, il telefono, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, compreso l'accesso alla rete internet, provvedendo preliminarmente alla voltura a proprio nome delle utenze, subentrando pertanto nella titolarità delle stesse; le spese per il servizio energia e servizio idrico-sanitario, le spese per quanto previsto dal D.P.R. 462/01, scariche atmosferiche, riscaldamento e raffrescamento della struttura e per il contratto di manutenzione di ascensore e montacarichi, ove presenti, e comunque per tutti gli impianti presenti nella struttura secondo quanto indicato nell'Allegato H - Prospetto generale immobile e relative Planimetrie;
- s) sostenere le eventuali spese legate ad impianti gestiti dall'Amministrazione comunale ma che la normativa vigente pone a carico del conduttore, anche in base a quanto indicato nell'Allegato H - Prospetto generale immobile e relative Planimetrie, fra cui, ove presenti, a titolo esemplificativo, quelle relative alla manutenzione degli impianti idrico sanitario, di ascensore, di riscaldamento, di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche e antincendio (naspi e manichette poste negli spazi comuni), che, saranno eventualmente fatturate dall'Amministrazione comunale sulla base dei costi effettivamente sostenuti. L'Amministrazione comunale potrà richiedere a preventivo il rimborso di tali spese, comunicando successivamente gli eventuali conguagli a debito o a credito risultanti dal consuntivo;
- t) garantire l'autocontrollo igienico-sanitario ai sensi del Regolamento CE 852 del 29 aprile 2004 e relative

disposizioni attuative nonché l'applicazione di un sistema di rintracciabilità dei prodotti alimentari somministrati ai sensi del Regolamento CE 178 del 28 gennaio 2002, nonché il controllo sulla potabilità dell'acqua ai sensi della normativa vigente e della legionella, ove richiesto. Dovrà inoltre essere rispettata la normativa vigente (Regolamento UE 1169 del 25 ottobre 2011) in tema di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Inoltre, dovranno essere effettuati i controlli igienico sanitari e microbiologici su superfici di lavoro e su alimenti (anche ai sensi del Regolamento 2073 del 15 novembre 2005 e ss. mm. e ii.), da parte di personale qualificato, secondo il piano HACCP. Tale Piano, all'avvio del servizio, dovrà essere inviato all'Amministrazione comunale per opportuna conoscenza ed eventuali osservazioni;

- u) garantire il pieno rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. L'affidatario s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori. Ai fini del presente articolo si rileva che l'attività dell'Amministrazione presso le strutture non comporta rischi interferenziali. L'affidatario è in ogni caso tenuto alla compilazione delle parti di propria competenza del DUVRI - Allegato O - ai fini di confermare il coordinamento tra datori di lavoro;
- v) garantire l'adempimento alla normativa vigente in tema di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39;
- w) fissare, prima dell'avvio del servizio, un recapito nel territorio provinciale dotato di collegamento telefonico ed e-mail, in funzione permanente durante il periodo e l'orario di apertura del servizio. Presso tale recapito presta attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
- x) comunicare, prima dell'avvio del servizio, il nominativo del referente per l'esecuzione del contratto, oltre al nominativo di un sostituto di tale soggetto in caso di suo impedimento o assenza. Tale soggetto sarà considerato il Responsabile gestionale del contratto, dovrà avere piena conoscenza delle norme che condizionano il rapporto tra le parti e dovrà essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio e dovrà fungere da interlocutore amministrativo dell'Amministrazione comunale;
- y) collaborare con l'Amministrazione comunale, in caso di avvicendamento tra Enti gestori, per garantire la regolare continuità sia in fase di avvio che di conclusione del servizio;
- z) sperimentare, su richiesta dell'Amministrazione comunale e con il consenso dei genitori, l'uso di pannolini riciclabili o biodegradabili;
- aa) fornire, tramite l'Amministrazione comunale, ai Consiglieri Comunali che ne facciano richiesta ai fini dell'esercizio del loro mandato ogni informazione, dato o documenti che i medesimi ritengano opportuno

richiedere nel rispetto della normativa vigente e per conoscenza anche al Servizio competente.

Art. 13 - Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a:

- a) mettere a disposizione dell'affidatario una struttura idonea allo svolgimento dei servizi previsti nel presente capitolato speciale d'appalto così come individuata per ciascun lotto nell'Allegato H - Prospetto generale immobile e relative Planimetrie;
- b) concedere in uso attrezzature, apparecchiature, arredi ed arredi gioco di cui all'art. 12 lett. l) del presente capitolato speciale d'appalto necessari per l'espletamento del servizio nelle sue diverse articolazioni, così come indicati nell'inventario allegato al verbale redatto al momento dell'avvio del servizio;
- c) concedere in uso le dotazioni minime dei beni di cui all'art. 12 lett. k) punto 2, necessarie per garantire il regolare funzionamento così come indicate nell'elenco allegato al verbale redatto al momento dell'avvio del servizio;
- d) effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate nell'art. 27 del presente capitolato speciale d'appalto;
- e) provvedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile, delle relative pertinenze e degli impianti affidati in dotazione. Rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà, in modo da mantenere l'edificio e i connessi impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni legislative o regolamentari emanate successivamente alla consegna dell'immobile. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di addebitare all'affidatario le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria urgente, qualora la necessità degli stessi non sia stata comunicata dall'affidatario all'Amministrazione comunale entro 24 ore dalla rilevazione. Rimangono comunque a carico dell'affidatario i danni subiti dal personale, utenti e/o terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora l'affidatario non abbia provveduto, così come previsto dall'art. 12 lett. q) del presente capitolato speciale d'appalto, ad avvisare l'Amministrazione comunale di imperfezioni, rotture e di qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.
- f) redigere il DUVRI (Allegato O), pur rilevando che l'attività dell'Amministrazione presso le strutture non comporta rischi interferenziali, ai fini di confermare l'avvenuta valutazione dei rischi ed il coordinamento tra datori di lavoro.

Art. 14 - Caratteristiche del servizio di ristorazione

L'affidatario gestisce direttamente il servizio di ristorazione. In caso di temporanea impossibilità a provvedere direttamente al servizio di ristorazione, per cause non imputabili all'affidatario, lo stesso può rifornirsi temporaneamente presso terzi, per erogare il pasto di analoga qualità e quantità previa espressa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione comunale.

Nell'erogazione dei pasti devono essere rispettate le indicazioni contenute nell'opuscolo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento "Alimentazione sana a scuola e in famiglia" ed eventuali successive variazioni, oltre che alle specifiche organizzative del nido d'infanzia nella Carta della Qualità. L'affidatario è tenuto ad applicare nella somministrazione dei pasti eventuali indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale relativamente alla gestione delle diete speciali. In particolare, l'affidatario, per la preparazione delle diete per bambini affetti da celiachia, sarà tenuto a provvedere direttamente all'acquisto e alla scelta di alimenti privi di glutine da utilizzare, fatta salva la possibilità per i genitori di fornire gli alimenti dietetici di proprio gradimento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento e dal Prontuario degli Alimenti edito da A.I.C. (Associazione Italiana Celiachia).

Almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'anno educativo del nido d'infanzia, l'affidatario comunica all'Amministrazione comunale la programmazione dei menù rispettivamente annuale e/o stagionale da somministrare, al fine della sua preventiva approvazione, tenuto conto delle specifiche fasce d'età dei bambini presenti rispettivamente presso i nidi d'infanzia e presso la scuola dell'infanzia limitatamente al lotto 1.

Ogni eventuale variazione a tale programmazione deve essere concordata con il Servizio comunale di merito almeno 15 giorni prima della sua applicazione. Qualora, per cause di forza maggiore, in sede di applicazione giornaliera del menù programmato si rendano necessarie delle modifiche, l'affidatario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione comunale entro il mese successivo, anche in modo cumulativo.

Il piano HACCP deve tener conto che il confezionamento dei pasti dovrà essere effettuato in giornata. Tutti i prodotti dovranno essere cotti (non è ammessa la precottura) nella giornata di consumo e dovranno essere mantenuti alle temperature previste dalla normativa di settore. Potrà essere fatta eccezione solo per la preparazione di torte (senza creme) e dell'impasto della pizza previsti per il giorno successivo. Non è ammesso l'utilizzo di avanzi.

L'affidatario deve approvvigionarsi da fornitori di sua scelta che garantiscano la consegna delle derrate con una frequenza tale da assicurarne la freschezza e l'idoneità all'uso e tenuto conto delle previsioni della Deliberazione della Giunta Provinciale 20 gennaio 2017 n. 27 *"Aggiornamento del "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare"*, di cui alla L.p. 3 novembre 2009 n. 13 e di eventuali successive modifiche.

Alla luce della Deliberazione della Giunta Provinciale 20 gennaio 2017 n. 27 di cui sopra e, in quanto compatibili, i *"Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari"* previsti dal D.M. 65/2020, l'affidatario deve garantire l'utilizzo di prodotti, per ciascuna delle categorie sotto indicate, nella rispettiva percentuale minima e salvo il rispetto dell'offerta tecnica.

- Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine devono provenire:
 - almeno il 20% da produzione biologica;
 - almeno il 10% da "sistemi di produzione integrata", da prodotti Igp, Dop e Stg, da prodotti tipici e tradizionali nonché da prodotti di qualità riconosciuta e certificata (ad es. Marchio "Qualità Trentino");
 - in ogni caso, per almeno il 60% prodotti a basso impatto ambientale così come definiti nella Deliberazione della Giunta Provinciale 20 gennaio 2017 n. 27 di cui sopra;
- La carne deve provenire:
 - almeno il 20% da produzione biologica;
 - in ogni caso, per almeno il 60% prodotti a basso impatto ambientale così come definiti nella Deliberazione della Giunta Provinciale 20 gennaio 2017 n. 27 di cui sopra;
- Il pesce deve provenire:
 - almeno il 10% da acquacoltura biologica o pesca sostenibile;
 - almeno il 10% da prodotti Igp, Dop o da prodotti di qualità riconosciuta e certificata (ad es. Marchio "Qualità Trentino");
 - in ogni caso, per almeno il 60% prodotti a basso impatto ambientale così come definiti nella Deliberazione della Giunta Provinciale 20 gennaio 2017 n. 27 di cui sopra.

Per i "prodotti a basso impatto ambientale" si deve far riferimento a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale da ultimo citata alla voce *“Definizione di “prodotti a basso impatto ambientale” (art. 2 comma 1 lettera a), l.p. 13/2009) e calcolo della “Carbon Footprint” (impronta di carbonio)”*. Ad ulteriore specifica, si precisa che, per i prodotti il cui basso impatto ambientale dipenda dalla distanza dai luoghi di produzione o prima trasformazione, i "70 km di raggio dal luogo di consumo" sono calcolati, a seconda della tipologia di prodotti, con riferimento a:

- per "carne" e "pesce": luogo di allevamento;
- per "frutta, verdure e ortaggi" (prodotti freschi): luogo di raccolta;
- per tutti gli altri prodotti: luogo di prima trasformazione delle materie prime.

Ai fini del calcolo del peso dei prodotti per il raggiungimento di ciascuna percentuale, “un litro” viene considerato equivalente ad “un chilo”.

Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all’interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N. 889/2008 della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Per la pesca sostenibile occorre essere in possesso di certificati di catena di custodia MSC (Marine Stewardship Council) o equivalenti.

Per la pesca non potranno essere forniti prodotti provenienti dalla zona F.A.O 61 “Pacifico nord-occidentale”.

Per Fornitore si intende ogni Azienda che consegna direttamente o tramite vettore il prodotto alimentare nei centri refezionali, la cui ragione sociale è presente nel documento di trasporto che accompagna le derrate.

In sede di verifica degli adempimenti contrattuali, l'affidatario dovrà produrre all'Amministrazione comunale gli attestati di assoggettamento dei propri fornitori.

I prodotti devono essere certificati da organismi di certificazione conformi ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e accreditati in conformità delle stesse.

Per quanto riguarda le uova, la quota non proveniente da allevamenti biologici deve provenire da allevamenti all'aperto di cui al codice 1 del Regolamento 589/2008 della Commissione Europea in applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo alla commercializzazione ed etichettatura delle uova.

I prodotti ortofrutticoli devono rispettare i calendari di stagionalità.

Il latte utilizzato per la preparazione di formaggi a stagionatura inferiore a 60 giorni deve subire un trattamento termico fino a negativizzazione della fosfatasi alcalina.

Lo yogurt deve essere prodotto con latte pastorizzato, senza aggiunta di zucchero.

L'affidatario deve garantire che il pane fornito non deve contenere sostanze di origine animale.

Tutte le carni fresche e refrigerate devono essere prodotte (macellate) e sezionate unicamente in stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 219/2009 e presentare il bollo sanitario in conformità a tale Regolamento. Tutte le carni devono provenire da animali nati, allevati, macellati e sezionati in un paese dell'Unione Europea.

L'utilizzo di acqua e bevande confezionate è previsto solo in casi eccezionali per specifiche esigenze.

L'affidatario assume l'impegno ad adottare accorgimenti/strumenti organizzati tali da ridurre la quantità di prodotti alimentari non consumati nel corso del periodo, in linea con le disposizioni vigenti.

In caso di comprovati motivi l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di prodotti coinvolti in problematiche alimentari o provenienti da mercati in cui si sono verificati elementi che compromettano la salute pubblica.

Non sono ammesse forniture di alimenti derivati da organismi geneticamente modificati (transgenici) o che contengano ingredienti della stessa origine. Inoltre, non devono avere subito trattamenti tecnici particolari quali l'uso delle radiazioni ionizzanti o trattamenti chimici non consentiti. È vietato l'uso di antigermoglianti e di gelatine animali.

L'affidatario deve infine attenersi a quanto indicato dal D.M. n. 82 del 9 aprile 2009 e dal Codice OMS/UNICEF oltre che dal Regolamento UE 609/2013.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di eseguire o di far eseguire da ditta specializzata appositi controlli sulla qualità del servizio erogato.

Art. 15 - Responsabilità

L'affidatario assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario e organizzativo, facendo salva l'Amministrazione comunale da

qualsiasi responsabilità.

La gestione del servizio viene effettuata dall'affidatario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. L'affidatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità per danno, diretto ed indiretto, causato ai dipendenti dell'affidatario o a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei, nonché da responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del personale dell'affidatario in relazione ai servizi oggetto del presente capitolato speciale d'appalto.

L'affidatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione comunale, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. L'affidatario risponde di ogni danno che possa derivare dalla carente manutenzione ordinaria della struttura.

L'affidatario, oltre alle norme del presente capitolato speciale d'appalto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante la durata dell'affidamento, comprese le ordinanze e regolamenti del Comune di Trento.

Art. 16 - Copertura assicurativa

L'affidatario si impegna a garantire, mediante polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata della convenzione, la copertura per la responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i bambini iscritti o frequentanti il nido d'infanzia o comunque presenti occasionalmente all'interno della struttura e relative pertinenze, secondo le condizioni previste in analoga polizza stipulata dall'Amministrazione comunale per il servizio di nido d'infanzia. Analogo obbligo è previsto per il servizio sperimentale per le famiglie.

La polizza R.C., derivante dall'esercizio di nidi d'infanzia, servizio sperimentale deve prevedere che la qualifica di terzo sia estesa a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro anche nel caso di partecipazione-occasionale alle attività dell'Assicurato. L'assicurazione deve comprendere la responsabilità civile derivante da colpa grave dell'Assicurato aggiudicatario e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.

I massimali di assicurazione R.C.T. non dovranno essere inferiori all'importo di euro 8.000.000,00 per sinistro, con il limite per R.C.O. di euro 8.000.000,00 per sinistro e di euro 2.500.000,00 per prestatore di lavoro.

L'affidatario si impegna inoltre a provvedere alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei bambini secondo le condizioni previste in analoga polizza stipulata dal Comune per il servizio di nido d'infanzia. Analogo obbligo è previsto per il servizio sperimentale per le famiglie.

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato (bambino iscritto o frequentante il nido d'infanzia o comunque presente occasionalmente all'interno della struttura e relative pertinenze) subisca durante la frequenza e la partecipazione alle attività organizzate dal nido senza eccezione alcuna ad esclusione di quei sinistri che siano già stati risarciti in base alle altre polizze stipulate secondo quanto disposto dal presente articolo.

I massimali della polizza infortuni dovranno essere previsti nella misura minima di:

- morte	euro 260.000,00;
---------	------------------

- invalidità permanente	euro 400.000,00;
- diaria da ricovero	euro 52,00;
- rimborso spese mediche	euro 5.200,00.

La polizza andrà a regolazione premio sulla base del numero effettivo dei bambini iscritti al nido d'infanzia. Dovrà inoltre essere compresa la garanzia per il contagio da virus HIV.

Prima dell'avvio del servizio andranno inviate le polizze in copia al Comune e prima dell'inizio di ogni anno educativo andrà inviata copia della relativa quietanza del versamento del premio annuale. La mancata trasmissione della copia della polizza prima dell'avvio del servizio comporta l'impossibilità di procedere all'avvio dello stesso: l'Amministrazione comunale, previa diffida, dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento a norma dell'art. 33. L'Amministrazione ha la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria e fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Nel corso della gestione, l'affidatario è tenuto a inviare entro 10 giorni dal pagamento la quietanza di versamento del premio assicurativo, salvo l'applicazione della penale stabilita all'art. 32 lett. g). In caso di ritardo superiore ai 20 giorni da tale termine, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, secondo il disposto dell'art. 33 del presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 17 - Personale dell'affidatario

L'affidatario deve mettere a disposizione, per tutto il periodo di durata dell'affidamento, le seguenti figure professionali:

- **Un/a coordinatore/trice pedagogico/a** dotato/a di diploma di laurea coerente con il ruolo e con esperienza minima biennale nella gestione di servizi educativi per l'infanzia da 0 a 6 anni in tale ruolo. Il/la coordinatore/trice pedagogico/a dovrà garantire un supporto minimo all'attività del nido di almeno 25 ore mensili per ciascun lotto e dovrà raccordarsi con il Coordinamento Pedagogico comunale per:
 - condividere le linee generali di intervento e di coordinamento;
 - definire all'inizio e nel corso dell'anno educativo il piano degli ambientamenti e l'organizzazione dei gruppi dei bambini;
 - collaborare nell'organizzazione e strutturazione degli spazi educativi del nido e la loro eventuale ridefinizione;
 - concordare le iniziative di promozione delle competenze del personale educativo;
 - favorire la messa in rete dei servizi socio-educativi a livello territoriale;
 - concordare, in caso di assegnazione al nido di bambini con bisogni educativi speciali, l'eventuale assegnazione di personale educativo a sostegno del gruppo in cui è inserito il bambino e la stesura del progetto educativo individualizzato nel rispetto delle linee di intervento educativo definite nel Gruppo di lavoro e monitorarne costantemente l'attuazione;

- concordare, in caso di assegnazione al nido di bambini la cui situazione familiare è seguita dal Servizio sociale, l'attivazione di un percorso di monitoraggio e di supporto educativo-genitoriale alle singole situazioni e monitorarne costantemente l'andamento;
- assicurare costante informazione sull'andamento dell'attività educativa;
- segnalare problematiche e necessità rilevate all'interno della struttura.

- **Il personale necessario per l'erogazione del servizio di nido d'infanzia** dotato dei titoli professionali richiesti per l'accesso all'impiego nei nidi d'infanzia così come previsti dalla L.p. n. 4 del 12 marzo 2002 e sue disposizioni attuative adottate con delibere della Giunta Provinciale n. 1891 del 01.08.2003, n. 2713 dd. 17.10.2003, n. 424 dd. 27.02.2004, n. 1856 dd. 06.08.2004, n. 2086 del 30.09.2005, n. 1550 dd. 28.07.2006, n. 2204 dd. 29.08.2008, n. 1434 dd. 17.06.2010, n. 1781 dd. 27.08.2012 e n. 1659 dd. 29.09.2014, nello specifico:

a) **Un/a coordinatore/trice interno/a al nido**: in possesso dei medesimi titoli previsti per il personale educativo con esperienza minima biennale come educatrice e/o coordinatrice in servizi socio-educativi per l'infanzia da 0 a 3 anni.

Tale figura deve essere individuata fra il personale educativo impiegato nell'erogazione del servizio di nido d'infanzia. Il/la coordinatore/trice interno/a al nido svolge compiti di organizzazione interna, di supporto e di collegamento tra il nido e le diverse realtà con le quali esso interagisce, favorendo l'integrazione tra componenti educative, organizzative ed amministrative in coerenza con quanto previsto dagli elementi educativi risultanti dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, ed in particolare:

- definisce e verifica l'attuazione della programmazione e della progettazione educativa annuale in accordo con il Coordinamento pedagogico;
- coordina gli incontri del personale del nido svolgendo funzioni di affiancamento e sostegno al gruppo di lavoro;
- assicura quotidianamente la qualità del servizio offerto;
- è garante del buon funzionamento del nido ed è referente per le famiglie e per l'Amministrazione comunale;
- partecipa alle iniziative ed agli incontri promossi dall'Amministrazione comunale nell'ambito del coordinamento pedagogico ed organizzativo dei servizi comunali, così come alla formazione specifica organizzata dall'affidatario per tale figura;
- ove previste, conduce, promuove o sviluppa eventuali ulteriori attività concordate con l'Amministrazione.

Per le attività di coordinamento interno devono essere garantite per ciascun lotto almeno un numero di ore settimanali come indicato nella tabella di cui al seguito.

b) **Personale educativo**: in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa provinciale di cui sopra.

Almeno il 70% del personale educativo impiegato nel servizio di nido deve essere in possesso di esperienza

lavorativa minima di un anno nei servizi socio-educativi per l'infanzia da 0 a 6 anni e almeno 2 educatori devono possedere una certificazione linguistica in almeno una delle lingue tedesca o inglese al livello B1. L'assegnazione dell'orario di lavoro al personale educativo deve considerare anche il ruolo dell'educatore di riferimento.

c) **Personale ausiliario**: assolvimento dell'obbligo scolastico.

d) **Addetto alle funzioni di cucina (cuoco)**: in possesso di diploma professionale triennale di cuoco oppure licenza scuola dell'obbligo e attestato di qualifica biennale di cuoco (o titoli equipollenti).

L'affidatario deve assegnare al servizio di nido d'infanzia personale con articolazione oraria adeguata e stabilità lavorativa al fine di garantire la continuità educativa nel corso della giornata e nel periodo di frequenza. L'assegnazione deve tener conto delle caratteristiche della struttura, dell'età e delle caratteristiche dei bambini e delle bambine accolti, nonché dei tempi di apertura del servizio in ragione del rapporto:

- un educatore per ogni gruppo di 6 bambini iscritti di età compresa tra 3 e 18 mesi;
- un educatore per ogni gruppo di 9 bambini iscritti di età superiore a 18 mesi;
- un addetto alle funzioni ausiliarie, di norma ogni 15 bambini e, comunque, nel rispetto delle ore complessive indicate nella tabella sottostante, anche nel caso di un numero di figure ausiliarie inferiori/superiori a quelle indicate;
- un addetto alle funzioni di cucina (cuoco).

Il rapporto personale educativo-bambini va osservato per tutto l'orario di apertura del servizio tenendo conto dell'andamento delle entrate e delle uscite dei bambini iscritti al nido.

La presenza di un educatore per ogni gruppo di bambini iscritti deve essere in ogni caso garantita tra la conclusione dell'accoglienza dei bambini e l'avvio del ricongiungimento così come rappresentati nella giornata tipo in un servizio a tempo pieno e nella giornata tipo in un servizio a tempo parziale al mattino nella Carta della Qualità (Allegato A). Pertanto la presenza di un educatore per ogni gruppo di bambini iscritti deve essere sempre garantita nelle seguenti fasce orarie:

- per il tempo pieno dalle ore 9.30 alle ore 15.30;
- per il tempo parziale al mattino dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Ai fini del rispetto del rapporto educatore/bambini di cui sopra non sono computabili gli operatori in pausa, ancorché presenti in struttura.

Nella formulazione dell'orario della funzione ausiliaria (compresa l'eventuale figura di aiuto cuoco) si dovrà tener conto che le ore settimanali minime previste per addetto o unità equivalente sono pari a 30 contrattuali (comprenditive di monte ore) ogni 15 bambini iscritti per il servizio di nido a tempo pieno, e 18 ore contrattuali (comprenditive di monte ore) ogni 15 bambini iscritti per il servizio di nido a tempo parziale.

Per il solo lotto n. 1 sono previste n. 15 ore ulteriori per la funzione ausiliaria per le prestazioni accessorie.

In ogni caso, per ciascuna delle figure sopra indicate, dovranno essere garantite, a piena capienza e ad

esclusione dell'eventuale attivazione del prolungamento orario per il lotto n. 1 e, ad esclusione dell'eventuale attivazione del posticipo orario per i lotti n. 2, 3 e 4, almeno un numero di ore minimo per ciascun lotto, fermo restando che il rapporto personale educativo-bambini sopra indicato andrà comunque rispettato nel corso dell'intera giornata educativa indipendentemente dal numero di ore minime di cui di seguito:

	Ore contrattuali mensili minime per ciascun lotto:			
	Lotto n. 1 – “Villazzano 3”	Lotto n. 2 – Viale dei Tigli	Lotto n. 3 – Roncafort – Via Caproni	Lotto 4 “Madonna Bianca”
Capienza	45	45	30	30
Coordinatore pedagogico	25	25	25	25
	Numero di ore contrattuali settimanali minime (comprehensive di monte ore) per ciascun lotto:			
	Lotto n. 1 – “Villazzano 3”	Lotto n. 2 – Viale dei Tigli	Lotto n. 3 – Roncafort – Via Caproni	Lotto 4 “Madonna Bianca”
Coordinatore interno (comprehensive di monte ore e ad esclusione di eventuali ore svolte come educatore a contatto con il bambino)	30	18	15	15
Personale educativo (comprehensive di monte ore e di eventuali ore a contatto con il bambino da parte del coordinatore interno)	266	163	109	109
Personale ausiliario (comprehensive di monte ore e di eventuale aiuto cuoco)	105(di cui 15 per ristorazione scuola infanzia “Officina degli Gnomi)	54	36	36
Addetto alle funzioni di cucina (cuoco): (comprehensive di monte ore)	38	25	25	25

Nel caso di attivazione di gruppi misti va rispettato il parametro di 2 educatori ogni 15 bambini tenuto conto dei parametri di cui sopra (un educatore per ogni gruppo di 6 bambini iscritti di età compresa tra 3 e 18 mesi; un educatore per ogni gruppo di 9 bambini iscritti di età superiore a 18 mesi).

Il numero di ore sopra indicato per ciascun lotto costituisce minimo inderogabile e vincolo contrattuale e dovrà essere garantito per tutta la durata contrattuale nell'ipotesi di piena capienza, salvo, per il personale educativo, adeguamenti nella sua articolazione in funzione degli orari di entrata e uscita dei bambini.

Nel caso di attivazione del prolungamento orario, il numero minimo di ore relative al personale educativo ed al personale ausiliario dovrà essere proporzionalmente adeguato in modo da garantire il rispetto dei parametri di cui sopra anche nelle ulteriori fasce orarie.

La sostituzione del personale operante nel servizio deve avvenire con personale di corrispondente qualifica, professionalità e requisiti offerti ed in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dalla L.p. 12 marzo 2002

n. 4 e ss. mm. e dalle relative deliberazioni attuative. In ogni caso, le sostituzioni dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento dei rapporti previsti.

L'affidatario si impegna in ogni caso ad assegnare il personale in ragione di nuovi o diversi parametri che venissero definiti nel corso della gestione con eventuale rideterminazione del corrispettivo concordato con il Servizio comunale di merito.

Al fine di garantire la continuità educativa ai bambini, l'affidatario si impegna a mettere a disposizione un gruppo di lavoro la cui composizione rimane stabile, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Nel rapporto con l'utenza il personale dell'affidatario deve svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e adottare un comportamento ed un abbigliamento decoroso in considerazione della funzione svolta e della particolare sensibilità dell'utenza del servizio. Dovrà essere assolutamente rispettato il divieto di fumo.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere motivatamente ed anche in considerazione dei rilievi eventualmente formulati dai genitori l'allontanamento dalla struttura di personale che, per comportamento o abbigliamento, non dimostri di possedere il necessario decoro.

L'affidatario deve garantire l'immediata individuabilità ed identificabilità del personale in servizio presso la struttura.

L'affidatario può accogliere presso la struttura in cui si svolge il servizio soggetti che effettuino tirocini, stage o esperienze analoghe, nel rispetto delle procedure indicate dall'Amministrazione comunale.

Art.18 - Integrazione dei bambini con bisogni educativi speciali

Qualora al nido d'infanzia siano ammessi bambini con particolari e gravi difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali, l'affidatario, su richiesta dell'Amministrazione comunale e secondo le modalità con la stessa concordate, provvede ad assegnare ulteriore personale, nel rispetto delle disposizioni della L.p. n. 4 del 12 marzo 2002 e ss. mm. e relative delibere attuative.

L'Amministrazione comunale riconosce all'affidatario mediante atto del Dirigente, per il periodo di frequenza del bambino al nido, oltre alla quota mensile unitaria, un corrispettivo orario per le ore settimanali concordate ed effettivamente prestate dall'educatore/trice di supporto al gruppo nei giorni di presenza del bambino durante il periodo di apertura del servizio. Tale corrispettivo viene calcolato mensilmente sulla base del C.C.N.L. del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo-cooperative sociali, attualmente pari ad euro 21,58 all'ora tenuto conto delle seguenti voci: minimi contrattuali conglobati mensili, eventuali accordi collettivi territoriali di categoria, 2 scatti di anzianità, oneri previdenziali ed assistenziali, trattamento fine rapporto e previdenza complementare. Il corrispettivo viene aumentato dell'I.V.A. se e in quanto dovuta a termine di legge e non è soggetto alla revisione prezzi di cui all'art. 28. Non viene rimborsata alcuna spesa di carattere generale ed il costo di eventuali sostituzioni dell'educatore che devono essere comunque garantite dall'affidatario.

Prima dell'ambientamento del bambino al nido, una volta ammesso, nel corso della frequenza, il Coordinamento pedagogico comunale promuove la costituzione del gruppo di lavoro composto tra l'altro dal/la pedagogista dell'Amministrazione comunale, dal coordinatore pedagogico dell'affidatario, dagli educatori del nido,

dagli operatori socio - sanitari che hanno in carico il bambino.

Il gruppo di lavoro definisce, condividendole con la famiglia, le linee di intervento da attuare per l'elaborazione del progetto educativo individualizzato, che sarà curato dagli educatori del nido.

Gli educatori del nido d'infanzia si impegnano ad operare secondo le modalità e le finalità concordate dal gruppo di lavoro.

Art. 19 - Formazione del personale

Il personale operante nel nido d'infanzia è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento promosse e realizzate dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Comune per i servizi socio-educativi interessati del territorio. Al personale ausiliario e al cuoco deve essere garantita la partecipazione alle specifiche attività di formazione anche eventualmente promosse e realizzate dall'Amministrazione comunale.

L'affidatario può attuare altre iniziative di formazione ed aggiornamento, in aggiunta a quelle promosse dalla Provincia Autonoma di Trento (indicativamente 30 ore annuali) e dal Comune.

A conclusione di ciascun anno educativo, l'affidatario dovrà comunicare all'Amministrazione comunale l'elenco delle attività di formazione e aggiornamento attuate in corso d'anno.

Entro l'avvio di ciascun anno educativo, l'affidatario dovrà presentare proposte di formazione e aggiornamento che intende svolgere nel corso dell'anno educativo, in coerenza con le indicazioni formulate in sede di offerta tecnica.

Art. 20 - Tutela dei lavoratori

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli enti preposti.

Il personale socio e/o dipendente operante nel nido d'infanzia deve essere regolarmente iscritto al libro unico del personale dipendente e l'affidatario deve garantire, in relazione ai lavoratori addetti al servizio, il regolare versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali previsti dalla normativa vigente, nonché i trattamenti economici previsti dal CCNL e dagli accordi territoriali applicabili come sopra indicati. Nel caso in cui i predetti versamenti non siano stati effettuati il Comune procede a norma dell'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. L'affidatario dovrà documentare, in occasione delle verifiche periodiche di cui all'art. 25 del presente capitolato speciale d'appalto, l'applicazione di condizioni economiche non inferiori a quelle del CCNL e dagli accordi territoriali applicabili nei pagamenti delle retribuzioni ai propri dipendenti e/o soci lavoratori nonché le ulteriori condizioni previste dal presente articolo mediante certificazione rilasciata dall'Ente Bilaterale di riferimento della Provincia di Trento o da un consulente del lavoro. In caso di accertata irregolarità nei pagamenti, l'Amministrazione procede a norma dell'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

In ogni caso, al fine di verificare l'osservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle norme e prescrizioni del C.C.N.L. e delle leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, l'Amministrazione applica quanto disposto dall'art. 30 del D. Lgs. 18

aprile 2016 n. 50, compresa la ritenuta dello 0,50 per cento che verrà applicata sull'importo netto progressivo delle prestazioni e verrà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva).

Il rapporto di lavoro del personale socio e/o dipendente deve comunque garantire il rispetto delle norme generali nonché quelle previste dallo Statuto dei lavoratori, con particolare riferimento all'art. 36 della L. n. 300 del 20 maggio 1970.

Art. 21 - Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

A norma dell'art. 32, comma 1, della L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm. e ii. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, nel presente appalto trovano applicazione disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle cooperative sociali ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale.

Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'appalto l'impresa aggiudicataria, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 22 - Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 17/3/2022 (lotto 1, lotto 2, lotto 3 e lotto 4). È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella A" relativa a ciascun lotto (allegato I del presente capitolato).

Ai soli fini della garanzia della continuità lavorativa, l'ente gestore uscente è tenuto a mantenere i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere al 31/7, anche per la fruizione delle ferie, almeno fino alla data del 20 agosto dell'ultimo anno di servizio.

In caso di cambio appalto, all'avvio del servizio l'affidatario è tenuto ad assumere il personale necessario almeno a decorrere dal 25 di agosto del primo anno di contratto.

Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in sede di gara fra la documentazione amministrativa. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

L'affidatario, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel successivo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le

informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'“Elenco del personale”, recante i dati contenuti nella “Tabella A” (Allegato I del presente capitolato). L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108 comma 3 del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 32 del presente capitolato.

L'aggiudicatario effettua le assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali, nello specifico per il lotto n. 4 Madonna Bianca che si differenziano per aspetti qualitativi e quantitativi da quelle del precedente appalto, secondo quanto previsto nel provvedimento a contrarre, individuato nella misura del numero di ore settimanali espresso nella tabella riportata all'art. 17 del presente capitolato. In caso di esuberi conseguenti all'applicazione di questo comma l'aggiudicatario uscente, l'aggiudicatario entrante e le organizzazioni sindacali effettuano un esame congiunto per ricercare ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali.

Art. 23 Disposizioni anti COVID – 19

Per l'esecuzione del servizio oggetto di questo Capitolato, l'Appaltatore è tenuto ad applicare le eventuali misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI.

Art. 24 - Codice di comportamento

A norma dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta comunale 28.12.2016 n. 250 - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione (www.comune.trento.it) – i contenuti del predetto Codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidatario. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

Art. 25 - Controllo, verifica e valutazione

Il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto stesso. In particolare, le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in

conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore.

La verifica di conformità viene svolta in corso di esecuzione del contratto a cadenza almeno annuale e a conclusione della prestazione contrattuale ed ogni qualvolta si renda necessario al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il regolare andamento dell'esecuzione del contratto viene assicurato dal Direttore dell'Esecuzione (nominato dal Responsabile Unico del Procedimento, ossia dal Dirigente del Servizio comunale di merito), il quale verifica che tutte le attività e le prestazioni contrattuali siano svolte in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico - contabile dell'esecuzione del contratto, ai sensi, tra l'altro, del DM Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante l'Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore lavori e del direttore dell'esecuzione".

Le verifiche si svolgono con le modalità ritenute opportune dal Direttore dell'esecuzione e/o dal Responsabile Unico del Procedimento.

In ogni caso il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dell'Esecuzione o loro incaricati possono effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, i controlli sul corretto espletamento del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto in tutti i suoi aspetti oltre alle verifiche ispettive previste dal Sistema Gestione Qualità del Comune.

L'affidatario è tenuto a fornire al personale incaricato dall'Amministrazione comunale la massima collaborazione al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di controllo, consentendo in ogni momento il libero accesso alla struttura messa a disposizione, ed a fornire ogni documentazione ed informazione completa e veritiera che il medesimo ritenga opportuno acquisire.

In particolare, i controlli saranno diretti a verificare:

- la rispondenza dell'attività espletata dal soggetto affidatario al progetto pedagogico, al progetto educativo, agli standard di erogazione del servizio definiti nella Carta della qualità, al presente capitolato speciale d'appalto e a tutte le condizioni definite nell'offerta tecnica;
- le modalità di utilizzo e di gestione della struttura, dello stato di manutenzione dell'immobile, degli impianti, delle sue pertinenze e di tutti i beni e attrezzature affidati;
- il rispetto della normativa igienico - sanitaria e di tutela della salute dei bambini;
- l'applicazione, l'adequazione e l'efficacia del Sistema di Gestione Qualità;
- il rispetto delle disposizioni sulla sicurezza di bambini e lavoratori.

Ai fini del presente articolo si rileva che l'attività dell'Amministrazione presso le strutture non comporta rischi interferenziali.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'affidatario è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 32.

Art. 26 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali
(Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003)

Il Comune di Trento e l'affidatario sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'affidatario viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti del Comune di Trento o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati da parte dell'affidatario deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'affidatario è nominato responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dal titolare del trattamento (Comune di Trento), allegato parte integrante del contratto da stipularsi tra il Comune di Trento e l'affidatario.

La nomina di responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a compimento dell'incarico.

Schema del decreto di nomina è allegato (Allegato N) al presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 27- Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto all'affidatario viene determinato al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore ed è dovuto per il periodo di effettivo svolgimento del servizio.

Il corrispettivo relativo ai servizi oggetto del presente capitolato speciale d'appalto è determinato come segue per ciascuno dei lotti:

lotto 1 – Villazzano tre.

- a) **una quota mensile** per ogni posto occupato per il servizio di nido a tempo pieno fino al limite di posti disponibili sulla base di quanto indicato all'art. 1 e all'Allegato M del presente capitolato speciale d'appalto, come determinata al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore;
- b) **un'eventuale quota oraria** per l'impiego di personale aggiuntivo determinata secondo le modalità definite nell'art. 18 del presente capitolato speciale d'appalto;
- c) **una quota per ogni pasto** preparato e somministrato a ciascun bambino, insegnante ed ausiliario presenti presso la scuola dell'infanzia "Officina degli Gnomi" e secondo le modalità di cui all'art. 2 punto 2 del presente capitolato speciale d'appalto;
- d) **una quota giornaliera** per il servizio di lavanderia per ciascun bambino presente presso la scuola dell'infanzia "Officina degli Gnomi" secondo le modalità di cui all'art. 2 punto 2 del presente capitolato speciale d'appalto;

lotti 2 (viale dei Tigli) e 3 (Roncafort via Caproni) e lotto 4 Madonna Bianca

- e) **una quota mensile** per ogni posto occupato per il servizio di nido a tempo parziale fino al limite di posti disponibili sulla base di quanto indicato all'art. 1 e all'Allegato M del presente capitolato speciale d'appalto, come determinata al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore;
- f) **una quota oraria**, per ogni bambino iscritto al posticipo orario dalle 13.30 alle 15.00 fino al limite dei posti previsti (n. 45 per il lotto 2, n. 18 per il lotto 3 e 30 per il lotto 4);
- g) **una quota oraria**, per ogni bambino iscritto al sabato mattina dalle ore 7.30 alle ore 13.30 secondo le modalità di cui all'art. 4 bis del presente capitolato;
- h) **un'eventuale quota oraria** per l'impiego di personale aggiuntivo determinata secondo le modalità definite nell'art. 18 del presente capitolato speciale d'appalto;

e ulteriormente, per il solo lotto 4 (Madonna Bianca),

- i) **una quota oraria forfetaria** per il Servizio sperimentale per le famiglie secondo quanto indicato nell'art. 4 e nell'Allegato M del presente capitolato speciale d'appalto.

Il numero di posti occupati presso il servizio di nido si determina mensilmente con riferimento al numero massimo di bambini contemporaneamente iscritti in quel periodo.

La quota mensile verrà corrisposta al 50% per ogni posto occupato a decorrere dal 16° giorno del mese e per ogni posto disdettato entro il 15° giorno del mese, nel caso di eventuale e temporanea iscrizione (concordata con l'Amministrazione a fronte di particolari esigenze) di bambini oltre la capienza del nido di cui all'art. 1 del presente capitolato speciale d'appalto nonché nel caso di bambini iscritti che non abbiano avviato l'ambientamento entro i 15 giorni successivi alla data fissata.

In caso di mancata prestazione dei servizi per sciopero o cause imputabili all'affidatario, la quota mensile per ogni posto occupato nel servizio di nido d'infanzia verrà proporzionalmente ridotta nella misura di 1/30 per ogni giorno intero di mancata prestazione o per ogni giorno di prestazione parziale senza erogazione del pasto, fino al giorno della ripresa del servizio.

La quota pasto di cui al punto c) per bambini e adulti sarà erogata sulla base della presenza al momento del pranzo e non verranno corrisposte quote frazionate per fruizioni parziali del pasto.

La quota giornaliera per bambino presente per il servizio di lavanderia di cui al punto d) si intende comprensiva anche del corrispettivo delle prestazioni da svolgere, secondo quanto determinato dall'art. 2 punto 2) lettera b) del presente capitolato speciale d'appalto, anche durante il periodo di chiusura della scuola dell'infanzia.

Il corrispettivo per il servizio di nido d'infanzia, ed eventuali servizi accessori, potrà essere decurtato delle somme corrispondenti ad eventuali penali, come previste all'art. 32 del presente capitolato speciale d'appalto.

L'importo del corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione della struttura secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto e dall'offerta tecnica presentata dall'affidatario in sede di gara. In particolare nel corrispettivo si è tenuto conto che il valore economico

posto a base di gara sia sufficiente ed adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008. Al corrispettivo fissato deve essere aggiunta l'I.V.A. se e in quanto dovuta a termine di legge.

Art. 28- Revisione prezzi

Le condizioni economiche in base alle quali saranno aggiudicati i servizi rimarranno ferme per il primo anno di durata del contratto, secondo quanto stabilito all'atto di aggiudicazione, senza che l'affidatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto, una sola volta in ciascun anno educativo, su richiesta dell'affidatario, potrà essere riconosciuto l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali, con decorrenza a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta.

L'Amministrazione si riserva di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali in caso di variazione ISTAT negativa.

La revisione del prezzo contrattuale verrà annualmente calcolata sulla base del 75% della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La variazione percentuale come sopra definita e da applicare al corrispettivo viene arrotondata per eccesso o per difetto al secondo decimale a seconda che il terzo sia superiore a 5 oppure inferiore o uguale a 5 e viene riconosciuta a partire dal mese successivo alla relativa richiesta per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato.

Art. 29- Modalità di liquidazione e pagamento del corrispettivo

Il corrispettivo dovuto per il servizio di nido d'infanzia prestato, calcolato su 12 mesi, viene pagato in 11 rate mensili posticipate per ogni anno educativo (settembre - luglio successivo) a seguito di emissione da parte dell'affidatario di regolare fattura, salvo le specifiche casistiche in caso di applicazione delle opzioni, e salvo quanto previsto in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

L'impresa aggiudicataria dovrà emettere apposita fattura elettronica da trasmettere tramite il SdI (Sistema di Interscambio) al Comune di Trento. La fattura elettronica dovrà contenere tassativamente, oltre al CIG, anche il numero e la data dell'ordine di acquisto e il codice univoco ufficio che verranno comunicati prima dell'avvio del servizio. Dovrà inoltre contenere ogni altra eventuale informazione richiesta dal Comune di Trento.

L'Amministrazione comunale non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato nei suoi allegati e nell'offerta presentata in sede di gara.

Il pagamento delle singole rate del corrispettivo sopra indicato avviene secondo le seguenti modalità:

- presentazione da parte dell'appaltatore della documentazione comprovante l'effettuazione della parte di servizio relativa al periodo di riferimento e indicazione del relativo importo;
- accertamento - entro il termine massimo di 30 giorni - da parte della stazione appaltante della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara;
- all'esito positivo dell'accertamento/verifica di conformità, il Rup rilascia il certificato di pagamento o altro documento idoneo ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Il pagamento delle singole rate del corrispettivo avviene entro il termine massimo di 50 giorni dal rilascio del certificato di pagamento o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo al rilascio del certificato di pagamento.

L'Amministrazione comunale non risponde dei ritardi di pagamento conseguenti alla ritardata emissione della fattura elettronica rispetto alla data di emissione del certificato di pagamento, stante il divieto per la Pubblica Amministrazione di procedere al pagamento di corrispettivi in assenza di fattura elettronica.

Il pagamento avverrà al netto della ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'art. 20 del presente capitolato speciale d'appalto.

Il pagamento della rata a saldo del corrispettivo e lo svincolo della ritenuta dello 0,50 per cento sono subordinati al rilascio del certificato di pagamento emesso da parte del Responsabile Unico del Procedimento dopo la verifica di conformità eseguita dal Direttore dell'Esecuzione entro 6 mesi dall'ultimazione della prestazione.

Tale pagamento avviene entro 50 giorni dal rilascio del certificato di pagamento oppure entro 50 giorni dal ricevimento della fattura qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento.

L'Amministrazione comunale non risponde dei ritardi di pagamento conseguenti alla ritardata emissione della fattura elettronica rispetto alla data di verifica di conformità con emissione del certificato di pagamento stante il divieto per la Pubblica Amministrazione di procedere al pagamento di corrispettivi in assenza di fattura elettronica.

In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di

qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore/subappaltatore, in fase esecutiva del contratto, troverà applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

Art. 30 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'affidatario deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, per l'esatto adempimento delle obbligazioni previste dal contratto come descritte nel presente capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'affidatario, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. L'importo della garanzia definitiva è pari al 10 per cento dell'importo complessivo di contratto, fatte salve le eventuali maggiorazioni di cui al citato art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione ove la garanzia risultasse insufficiente.

Si applicano le disposizioni relative alla forma della garanzia e le riduzioni di cui all'art. 93 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 previste per la garanzia provvisoria.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Se l'affidatario non provvede al reintegro della garanzia entro i termini stabiliti dall'Amministrazione comunale, la stessa ha facoltà di trattenere l'importo corrispondente sui pagamenti successivi.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto.

La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi a quanto indicato nel disciplinare di gara.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s. m.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata qualora l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

In ossequio alla norma sopracitata, l'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata.

Art. 32 – Penali

Qualora si verificassero, da parte dell'affidatario, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'utenza, o qualsiasi altro fatto che costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, il Servizio comunale di merito procede alla contestazione scritta delle infrazioni all'affidatario.

L'affidatario deve rispondere per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Il Servizio comunale di merito, acquisite le controdeduzioni eventualmente prodotte dall'affidatario, si riserva di applicare le penali di seguito elencate, valutata al riguardo la gravità e la frequenza degli inadempimenti e il disservizio arrecato, fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che l'Amministrazione comunale avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.

In particolare, le penali verranno applicate nei seguenti casi:

a) mancato rispetto del rapporto personale educativo – bambini	da euro 1.000,00 a euro 15.000,00
b) mancata o inadeguata qualificazione del personale impiegato	da euro 500,00 a euro 5.000,00
c) mancata presentazione del Progetto educativo annuale o mancato adeguamento alle osservazioni effettuate dall'Amministrazione entro i termini fissati dall'art. 12 lett. a) del presente capitolato speciale d'appalto	euro 100,00 per ogni giorno di ritardo
d) mancata o inadeguata attuazione del Progetto educativo annuale	da euro 500,00 a euro 10.000,00
e) carenze di gestione che si traducono in un disservizio arrecato all'utenza	da euro 1.000,00 a euro 10.000,00
f) violazioni di normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza	da euro 1.000,00 a euro 10.000,00
g) mancata produzione di documentazione e comunicazioni entro i termini fissati dal presente capitolato speciale d'appalto o comunque indicati dall'Amministrazione comunale	euro per 50,00 per ogni giorno di ritardo
h) mancato rispetto di ogni altro obbligo previsto dalla legge o dal presente capitolato speciale d'appalto o dall'offerta tecnica	da euro 500,00 a euro 15.000,00

L'Amministrazione comunale provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dal corrispettivo spettante all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 30 del presente Capitolato.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% del corrispettivo, l'Amministrazione comunale procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 33 del presente Capitolato, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 33 – Risoluzione

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nei seguenti casi, previa instaurazione del contraddittorio con l'affidatario:

- a) gravi irregolarità nella conduzione e organizzazione complessiva del servizio che possano arrecare danni agli utenti o anche indirettamente all'Amministrazione comunale. Costituisce grave irregolarità anche l'inadeguatezza del personale che non offra garanzia di capacità o non risulti idoneo a perseguire le finalità del servizio, anche con riferimento a singoli lavoratori, attraverso contestazione scritta o formalizzazione di non conformità accertate in sede di verifica ispettiva del Sistema di Gestione Qualità o di altro tipo; si considera

altresì grave irregolarità la reiterata applicazione di penali inerenti a uno o più casi di cui all'art. 32 del presente capitolato speciale d'appalto;

- b) mancato adempimento delle istruzioni e direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto;
- c) violazione dell'obbligo di permettere all'Amministrazione comunale di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;
- d) violazione della normativa igienico - sanitaria e di tutela della salute dei bambini;
- e) accertate e gravi violazioni agli obblighi di cui al presente capitolato speciale d'appalto ed all'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- f) diffusa e motivata insoddisfazione degli utenti presso i quali l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni, alla verifica della qualità del servizio;
- g) grave e reiterata inosservanza di norme in materia di personale dipendente, mancata applicazione di C.C.N.L. e contratti integrativi locali;
- h) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- i) subappalto non autorizzato;
- j) mancato grave rispetto degli obblighi in materia di tutela dei dati personali;
- k) utilizzo, gestione o fruizione dei locali dedicati al servizio per finalità diverse da quelle previste nel presente capitolato;
- l) gravi danni ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione, attestati dagli uffici tecnici del Comune di Trento i quali siano stati ricondotti ad un comportamento doloso o colposo dell'aggiudicatario.

In caso di risoluzione contrattuale dovuta ai motivi di cui sopra l'Amministrazione comunale procede all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa dei fatti sopra indicati e della necessità di procedere ad un nuovo affidamento. Il corrispettivo dovuto per il servizio reso fino a quel momento viene liquidato solo nel momento in cui, incamerata la cauzione definitiva, l'Amministrazione dichiara non sussistere ulteriori danni. In caso contrario l'Amministrazione può trattenere tutto o parte del corrispettivo medesimo a titolo di totale o parziale soddisfazione dei maggiori danni subiti così come quantificati dall'Amministrazione stessa.

Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti per i quali il committente non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'affidatario.

Art. 34 – Recesso

A norma dell'art. 109 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'Amministrazione comunale può recedere dal contratto notificando il recesso, tramite posta elettronica certificata, con un preavviso non inferiore a 20 giorni. Il recesso può avvenire in qualunque tempo previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo

dei servizi non ancora eseguiti. Quest'ultimo importo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale (dato dalle quote mensili per il servizio di nido d'infanzia derivanti dall'offerta economica presentata in sede di gara, moltiplicate per i posti indicati per ciascuna struttura nella tabella riportata all'art. 1 del presente capitolato speciale d'appalto, il tutto moltiplicato per i mesi di effettiva durata del contratto) e l'ammontare dei servizi già eseguiti.

Art. 35- Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione comunale e l'Appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 36 - Adeguamenti normativi

Eventuali disposizioni normative applicabili al servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto verranno immediatamente recepite e rese operative nella gestione del rapporto contrattuale con il soggetto affidatario.

Art. 37 - Spese

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto nonché le spese di pubblicazione degli atti di gara secondo quanto stabilito negli atti stessi.

Art. 38 – Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato speciale si rinvia al vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, alla L.P. n. 2/2016 e s.m., alla L.P. n. 23/1990 e s.m., al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e, per quanto ancora in vigore, al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE
dott.ssa Marcella Seppi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea,
costituisce copia dell'originale informatico firmato
digitalmente predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

Allegato A - Carta della Qualità del servizio di nido d'infanzia del Comune di Trento

Allegato B - Progetto pedagogico del Comune di Trento

Allegato C - Bambini e bambine con bisogni educativi speciali: indicazioni operative del percorso educativo del bambino e della sua famiglia all'interno dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Allegato D - Dall'inserimento all'ambientamento - Linee Guida per l'ambientamento al nido d'infanzia

Allegato E - La progettazione educativa - Orientamenti operativi per la progettazione educativa di gruppo e di sezione

Allegato F - Contenuti minimi della documentazione educativa

Allegato G - Carta della Qualità del servizio di ristorazione nelle scuole dell'infanzia provinciali del Comune di Trento (con riferimento al servizio accessorio di ristorazione a favore della scuola dell'infanzia relativamente al lotto n. 1)

Allegato H - Prospetto generale immobile e relative planimetrie:

- Lotto 1 - nido “Villazzano tre”:

Prospetto generale immobile

N. 3 Planimetrie nido

- Lotto 2 - nido viale dei Tigli

Prospetto generale immobile

N. 3 Planimetrie nido

- Lotto 3 - nido “Roncafort via Caproni”

Prospetto generale immobile

N. 3 Planimetrie nido

- Lotto 4 - nido “Madonna Bianca”

Prospetto generale immobile

N. 2 Planimetrie nido

Allegato I - Elenco personale impiegato (Tabella A)

- Lotto 1 - nido “Villazzano tre”

- Lotto 2 - nido **viale dei Tigli**

- Lotto 3 - nido “**Roncafort via Caproni**”

- lotto 4 - nido “**Madonna Bianca**”

Allegato L - Costo della manodopera:

- Lotto 1 - nido “Villazzano tre”

- Lotto 2 - nido “Viale dei Tigli”

- Lotto 3 - nido “**Roncafort via Caproni**”

- lotto 4 - nido “**Madonna Bianca**”

Allegato M - Parametri e criteri di valutazione dell'offerta

Allegato N – Schema decreto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali per lo svolgimento del servizio di nido d’infanzia

Allegato O – D.U.V.R.I.

- Lotto 1 - nido “Villazzano tre”

- Lotto 2 - nido **Viale dei Tigli**

- Lotto 3 - nido “**Roncafort via Caproni**”

- lotto 4 - nido “**Madonna Bianca**”